*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 132° — Numero 65**

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 18 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**91A1209**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 85.

**Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all'art. 9 demanda ad apposito regolamento la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrogafico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

MARONGIU, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1991*
*Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 11*

---

*REGOLAMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.*

## CAPO I
## NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. In attuazione dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, di seguito denominata «legge», il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.

Art. 2.

*Sistema dei Servizi tecnici nazionali*

1. Costituiscono il sistema dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati «Servizi»:

*a)* il Servizio dighe;

*b)* il Servizio geologico;

*c)* il Servizio idrografico e mareografico;

*d)* il Servizio sismico.

2. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno istituiti ulteriori Servizi tecnici dello Stato in conformità all'art. 9, comma 2, della legge e introdotte ulteriori modificazioni all'attuale ordinamento dei Servizi per assicurare ai sensi dello stesso art. 9, comma 1, la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi.

Art. 3.

*Organi*

1. Sono organi del sistema dei Servizi tecnici nazionali:

*a)* il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, di seguito denominato «Comitato»;

*b)* il presidente del consiglio dei direttori;

*c)* il consiglio dei direttori;

*d)* i direttori dei Servizi;

*e)* i consigli scientifici.

Art. 4.

*Il Comitato dei Ministri*

1. Fatte salve le competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri, nell'ambito del potere di alta vigilanza:

*a)* predispone gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera *d)*, della stessa;

*b)* indica al consiglio dei direttori le eventuali, concrete e puntuali misure da adottare;

*c)* esamina la relazione annuale sulla attività svolta ed adotta gli opportuni provvedimenti;

*d)* chiede informazioni a quanto altro ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite.

2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

3. Il comitato si avvale per le funzioni di segreteria dell'ufficio per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

*Il presidente del consiglio dei direttori*

1. Il presidente del consiglio dei direttori:

*a)* cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Ministri;

*b)* trasmette al Comitato, con eventuali osservazioni, le relazioni annuali sull'attività dei servizi;

*c)* convoca e presiede il consiglio dei direttori;

*d)* dà attuazione alle deliberazioni del consiglio dei direttori;

*e)* sovraintende al servizio di segreteria del consiglio dei direttori.

Art. 6.

*Il consiglio dei direttori*

1. Il consiglio dei direttori assicura:

*a)* il raccordo delle attività di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi;

*b)* il coordinamento delle attività e l'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge;

*c)* l'armonizzazione dell'attività dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneità ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d'interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalità di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il Consiglio dei direttori in particolare:

*a)* propone al Comitato dei Ministri gli atti d'indirizzo e coordinamento dell'attività dei Servizi;

*b)* verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attività dei Servizi, nonché la loro conformità agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni;

*c)* verifica la compatibilità dei programmi di attività degli altri soggetti di cui all'art. 9, comma 7, della legge e propone al Comitato dei Ministri l'adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi;

*d)* esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione;

*e)* esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri;

*f)* predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva dei Servizi;

*g)* assicura il coordinamento degli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge nella predisposizione e l'aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento.

4. Il consiglio dei direttori può invitare alle proprie sedute esperti.

Art. 7.

*Sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza*

1. Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi, dagli altri soggetti rappresentati nel consiglio dei direttori e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge, nonché da altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.

2. La rete nazionale di rilevamento e sorveglianza costituisce un sistema articolato di reti i cui nodi si identificano con i Servizi e con gli altri organismi di cui al comma 1.

3. Nella realizzazione del sistema informativo unico e della rete nazionale, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 osservano gli standards e le prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 della legge.

4. Il consiglio dei direttori assicura il funzionamento del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 4 della legge, secondo i seguenti criteri generali:

*a)* le attrezzature e le apparecchiature del sistema devono essere reciprocamente compatibili;

*b)* le informazioni contenute nel sistema appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate, nel loro complesso, da ciascuno dei servizi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

*c)* le informazioni contenute nel sistema sono suddivise in livelli di accessibilità e rese disponibili a livelli di utenza diversificati. L'articolazione di tali livelli è stabilita dal consiglio dei direttori.

5. Le categorie ed i tipi di informazioni che non possono essere messi a disposizione dei soggetti esterni al sistema vengono individuati dal Comitato dei Ministri.

6. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possono essere affidati, mediante convenzione, i servizi tecnico-commerciali e di collegamento con l'utenza esterna relativi alle banche dati ed ai prodotti cartografici ed editoriali di pertinenza del sistema dei Servizi.

7. Il consiglio dei direttori, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimazione del sistema di monitoraggio del territorio nonché della corrispondenza agli standards tecnico-funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza, anche non inserite nella rete nazionale di rilevamento, ovvero per l'ampliamento o integrazione di reti già esistenti. da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge.

8. Il consiglio dei direttori può avvalersi, per le questioni concernenti l'informatizzazione del sistema, dell'ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

*Ufficio di segreteria*

1. L'ufficio di segreteria del consiglio dei direttori opera in coordinamento con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ufficio è articolato in segreteria amministrativa, segreteria tecnica e segreteria del sistema informativo. La dotazione organica dell'ufficio è fissata nell'allegata tabella *A*. All'ufficio è preposto un primo dirigente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente del consiglio dei direttori.

Art. 9.

*Il direttore del servizio*

1. Il direttore del Servizio predispone i programmi annuali e pluriennali, conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della legge, attende alla loro esecuzione, nonché, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla gestione dei capitoli di spesa ed alla predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi.

2. Il direttore del Servizio fa parte del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

*Il consiglio scientifico*

1. Presso ciascun Servizio è istituito un consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio è composto da non più di cinque membri esterni scelti tra professori universitari competenti nei settori disciplinari interessati dal servizio stesso, o tra altri esperti particolarmente qualificati nei settori interessati.

2. Il consiglio scientifico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri integrato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con la stessa procedura sono emanati i regolamenti di organizzazione e funzionamento del consiglio scientifico.

3. Ai membri dei consigli scientifici si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il consiglio scientifico è convocato su richiesta del direttore del servizio e si esprime sulle linee programmatiche del servizio stesso e su ogni esigenza di carattere tecnico e scientifico sottopostagli dal medesimo. Il presidente del consiglio dei direttori, per esigenze dipendenti dal coordinamento della attività dei servizi, ha facoltà di convocare i consigli scientifici anche in seduta congiunta.

5. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

6. La durata in carica dei consigli scientifici è fissata in 4 anni; i singoli membri non possono essere immediatamente rinominati.

Art. 11.

*Procedure contabili*

1. Le procedure relative al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse, nonché le ulteriori procedure contabili sono gestite dagli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

*Articolazione del Servizio*

1. Il Servizio si articola in apparati tecnici con competenze omogenee denominati settori o uffici ed in settori o uffici amministrativi per la gestione degli affari generali e del personale.

2. Ai settori ed agli uffici sono preposti primi dirigenti appartenenti ai ruoli tecnici ed amministrativi.

3. Più settori omogenei costituiscono aree, cui sono preposti dirigenti superiori con funzione di coordinamento.

Art. 13.

*Dirigenza dei Servizi*

1. Ai Servizi sono preposti dirigenti generali tecnici di livello *C* dell'amministrazione dello Stato, in possesso di diploma di laurea in disciplina attinente al Servizio, nonché di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nella dirigenza di strutture tecniche, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il consiglio dei direttori.

Art. 14.

*Nomina dei dirigenti delle aree e dei settori*

1. Al personale con qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alle dotazioni organiche indicate nelle tabelle allegate al presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti per il personale di corrispondente qualifica delle amministrazioni dello Stato.

2. Le commissioni di concorso per le qualifiche dirigenziali tecniche sono integrate da un docente, professore universitario di ruolo ordinario, nelle discipline attinenti ai servizi tecnici.

3. Le attribuzioni delle funzioni al personale dirigente, nonché la sua preposizione agli uffici, ai settori ed alle aree dei Servizi di cui all'art. 12, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del servizio.

Art. 15.

*Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne*

1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi tecnici nazionali, in conformità con gli atti di indirizzo e coordinamento del Comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge:

*a)* curano rapporti con i servizi tecnici o analoghe istituzioni di altri Stati e collaborano con organismi della Comunità economica europea e di altre istituzioni internazionali;

*b)* possono destinare proprio personale, in posizione di comando, presso soggetti pubblici le cui attività di servizio e di ricerca attengano ai settori di rispettiva competenza;

*c)* si avvalgono, mediante apposite convenzioni, della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni tecniche di amministrazioni, autorità, enti ed organismi, pubblici e privati, anche stranieri, che operano nei settori di rispettiva competenza, anche allo scopo di svolgere in comune attività strumentali alle proprie funzioni istituzionali. Le convenzioni sono stipulate secondo schemi tipo proposti dal consiglio dei direttori ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sugli schemi di convenzione con le università e gli enti pubblici di ricerca deve essere sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attività presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attività finalizzata al compimento di compiti istituzionali.

3. Il personale dei Servizi comandato, sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potrà parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attività di studio e ricerca dell'istituto presso cui è comandato.

4. Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 16.

*Dotazioni finanziarie*

1. Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvederà al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.

Art. 17.

*Trasferimento di beni e norme di funzionamento*

1. Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalità previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per il sistema dei Servizi tecnici nazionali è adottato un regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, ad integrazione di quello approvato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni.

3. Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorità, enti ed organismi pubblici, indicati dall'art. 9, comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera *c)*, della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.

Art. 18.

*Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali*

1. Presso ciascun Servizio tecnico nazionale sono istituite dotazioni organiche per il personale tecnico ed amministrativo. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, ai fini dell'individuazione dei correlati profili professionali, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Nell'ipotesi che siano richieste specifiche professionalità non rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si provvede ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Le dotazioni organiche del personale tecnico ed amministrativo dei Servizi geologico, dighe, sismico ed idrografico e mareografico sono stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il trasferimento nelle dotazioni organiche di cui al comma 2 del personale collocato nei ruoli transitori, previsti dall'art. 9, comma 13, della legge, avviene sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con effetto da tale data.

4. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, che istituiscono nuovi Servizi tecnici nazionali, determinano le relative dotazioni organiche di personale tecnico ed amministrativo.

5. Le dotazioni organiche dei singoli servizi, ivi comprese quelle previste dal comma 2, possono comprendere posizioni di fuori ruolo e di comando nelle quali collocare personale, in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Il personale da collocare fuori ruolo o da comandare ai sensi del comma 5 è richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 19.

*Trattamento giuridico ed economico*

1. Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale.

2. Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennità di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## CAPO II
## ORDINAMENTO DEI SERVIZI

### *Sezione I*
### SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

Art. 20.

*Compiti del Servizio geologico nazionale*

1. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge, esercita le competenze previste all'art. 2 del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, ed in particolare:

*a)* rileva, aggiorna e pubblica la carta geologica d'Italia, utilizzando scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

*b)* rileva, aggiorna e pubblica carte geotematiche a varie scale;

*c)* armonizza le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

*d)* acquisisce la documentazione e le informazioni geologiche, anche relative a studi effettuati dai diversi enti operanti sul territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone all'occorrenza la gestione e garantendone la più ampia fruibilità;

*e)* raccoglie e cataloga i materiali di studio e le campionature, nonché le pubblicazioni inerenti alle scienze della terra, curando la disponibilità delle relative collezioni;

*f)* esegue ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la previsione dei rischi geologici;

*g)* esprime pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.

2. Il Servizio geologico nazionale collabora all'attività di protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione in occasione di calamità naturali o di altre gravi emergenze. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale il Servizio geologico nazionale esercita altresì i poteri previsti dall'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.

Art. 21.

*Organizzazione del Servizio geologico nazionale*

1. Il Servizio geologico nazionale è organizzato esclusivamente a livello centrale ed è articolato in aree e settori.

2. Le aree assolvono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in quattro funzioni tematiche principali così definite:

Area 1 - Cartografia geologica e geotematica.

Area 2 - Geologia applicata alla difesa del suolo.

Area 3 - Documentazione.

Area 4 - Informatica.

3. I settori sono così definiti:

Settore 1 - Geologia.

Settore 2 - Geomorfologia.

Settore 3 - Geofisica.

Settore 4 - Idrogeologia.

Settore 5 - Geologia applicata.

Settore 6 - Documentazione.

Settore 7 - Biblioteca.

Settore 8 - Informatica.

Settore 9 - Produzione editoriale.

Settore 10 - Laboratori e strumentazione.

Settore 11 - Amministrativo.

4. La dotazione organica del Servizio geologico nazionale è fissata nella allegata tabella *B*.

*Sezione II*

SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

Art. 22.

*Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale*

1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalità è quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessità della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge.

2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale svolge i seguenti compiti:

*a)* provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre;

*b)* provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;

*c)* provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonché all'osservazione e lo studio dell'erosione superficiale;

*d)* provvede al rilievo sistematico ed alla elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed ai livelli marini;

*e)* fornisce al consiglio dei direttori gli elementi per la predisposizione dei criteri, metodi e standars di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva, di cui all'art. 6, comma 3, lettera *f)*;

*f)* fornisce al consiglio dei direttori il supporto per la gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e sorveglianza di cui all'art. 7;

*g)* provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche;

*h)* esamina ed esprime parere sulle domande di grandi derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza statale;

*i)* collabora con le regioni, gli enti competenti e le amministrazioni locali, alla tutela delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento della misura della quantità e della qualità dei corpi idrici.

3. Restano affidati al Servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.

*Organizzazione del Servizio idrografico e mareografico nazionale*

1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale è organizzato secondo la seguente articolazione territoriale, comprendente la direzione centrale, dieci uffici compartimentali, sette sezioni staccate e l'officina di Stra:

*a)* ufficio idrografico e mareografico centrale, con sede in Roma, con funzioni di vigilanza, direzione e coordinamento di tutti gli uffici, sezioni, officine e laboratori del servizio;

*b)* ufficio idrografico e mareografico di Venezia, con sezioni staccate a Udine, Padova e l'officina di Stra, competente sui bacini sfocianti sul litorale alto-Adriatico, a nord del Po e sul tratto costiero compreso tra il confine italo-jugoslavo e Porto Levante compreso, incluse le superfici lagunari venete;

*c)* ufficio idrografico e mareografico di Parma, con sezioni staccate a Milano, Torino e Sondrio, competente sul bacino del Po e sul tratto costiero compreso tra la foce di Porto Levante e la foce del Porto Garibaldi compreso;

*d)* ufficio idrografico e mareografico di Bologna, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico dal Reno al Tronto e sul tratto costiero compreso tra Porto Garibaldi e la foce del Tronto compresa;

*e)* ufficio idrografico e mareografico di Pescara, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico, dal Salinello al Fortore e nel tratto costiero compreso tra la foce del Tronto e la foce del Fortore compresa;

*f)* ufficio idrografico e mareografico di Bari, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico e ionico, dal Candelaro al Lato e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fortore e la foce del Lato compresa;

*g)* ufficio idrografico e mareografico di Catanzaro, con sezione staccata a Potenza, competente sui bacini con foce sul litorale ionico e tirrenico, dal Bradano al Noce e nel tratto costiero compreso tra la foce del Lato e la foce del Noce compresa;

*h)* ufficio idrografico e mareografico di Napoli, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Garigliano al Bussento e nel tratto compreso tra la foce del Noce e la foce del Garigliano compresa;

*i)* ufficio idrografico e mareografico di Roma, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Fiora al lago di Fondi e nel tratto costiero compreso tra la foce del Garigliano e la foce del Fiora compresa;

*l)* ufficio idrografico e mareografico di Pisa, con sezione staccata a Firenze, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Serchio all'Albegna e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fiora e la foce del Magra compresa;

*m)* ufficio idrografico e mareografico di Genova, competente sui bacini con foce sul litorale ligure dal confine italo-francese al Magra e nel tratto costiero compreso tra la foce del Magra ed il confine italo-francese.

2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale adotta indirizzi per gli uffici idrografici di Bolzano, Trento, Cagliari e Palermo al fine di assicurare il coordinamento fra l'attività del Servizio nazionale ed i suddetti uffici.

3. Per studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio idrografico e mareografico può avvalersi del centro sperimentale di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.

4. Per lo svolgimento delle attività capillari di osservazione, il servizio può avvalersi dell'osservatore idrografico volontario, al quale viene corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese.

5. All'ufficio centrale è preposto il direttore del Servizio idrografico e mareografico nazionale; l'ufficio è articolato in aree e settori nel seguente modo:

Area idrografica:

Settore 1 - Climatologia e meteorologia terrestre.

Settore 2 - Idrometria, portate dei corsi d'acqua, idrologia sotterranea, freatimetria e sorgenti.

Settore 3 - Morfologia, rilievi dei corsi d'acqua e trasporto solido.

Area mareografica:

Settore 1 - Climatologia marittima e regime dei litorali.

Settore 2 - Rilievi mareografici, ondametrici, correntimetrici e batimetrici.

Area tecnologica ed informatica:

Settore 1 - Laboratorio, strumentazioni, modalità di rilevamento, misura, raccolta e trasmissione dati.

Settore 2 - Banca dati meteo-idro-mareografica, elaborazione e studi, pubblicazioni e fornitura dati, cartografia climatica, idrografica, mareografica.

Settore amministrativo.

6. Agli uffici compartimentali sono preposti primi dirigenti tecnici, ad eccezione degli uffici di Venezia e Parma ai quali sono preposti dirigenti superiori.

8. La dotazione organica del Servizio idrografico e mareografico nazionale è fissata nella allegata tabella *C*.

*Sezione III*

IL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

Art. 24.

*Compiti del Servizio nazionale dighe*

1. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 4 agosto 1982, nonché delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

*a)* alla redazione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza;

*b)* all'esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d'acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;

*c)* all'esame dei progetti di varianti se l'opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;

*d)* alla vigilanza sulla costruzione;

*e)* alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.

2. Il Servizio nazionale dighe altresì:

*a)* provvede alla realizzazione, in collaborazione con gli altri Servizi tecnici nazionali, del sistema informativo unico di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge;

*b)* collabora con il Ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.

3. Per le opere di nuova costruzione o per modifiche, varianti ed adeguamenti di quelle esistenti, il Servizio nazionale dighe:

*a)* esamina ed esprime parere sul progetto di massima dello sbarramento; valuta altresì, ai sensi dell'art. 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;

*b)* esamina il progetto esecutivo che invia successivamente, per esame e parere, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie; nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti esecutivi;

*c)* verifica, prima dell'inizio della costruzione, l'adeguatezza degli impianti di cantiere per l'approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;

*d)* rilascia il nulla osta all'inizio della costruzione dello sbarramento, previo accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali, nonché ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione; ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;

*e)* segue le fasi costruttive dell'opera di sbarramento e delle opere accessorie raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell'assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;

*f)* autorizza, previo parere della commissione di collaudo, gli invasi sperimentali; può revocare l'autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;

*g)* approva, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonché, successivamente, quello per l'esercizio e la manutenzione.

4. Per gli sbarramenti che non raggiungono i 10 metri di altezza o che determinano un volume di invaso inferiore a 100.000 mc l'attività del Servizio nazionale dighe è limitata al parere ed alla valutazione di cui alla lettera *a)* del comma 3.

5. Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.

6. L'attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità:

*a)* ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);

*b)* controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l'installazione dei sistemi moderni per l'osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere;

*c)* controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;

d) prescrizione di indagini specifiche, sperimentali e/o teoriche, per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;

e) promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa;

f) limitazione opportuna degli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.

7. Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.

Art. 25.

*Organizzazione del Servizio nazionale dighe*

1. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo:

Area 1 - Geotecnica.

Settore 1 - Geologia applicata.

Settore 2 - Geotecnica.

Area 2 - Idraulica:

Settore 3 - Idraulica e modelli.

Settore 4 - Impianti tecnologici.

Area 3 - Strutture:

Settore 5 - Materiali e mezzi d'opera; valutazioni tecnico-economiche.

Settore 6 - Strutture.

Area 4 - Informatica:

Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli.

Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati.

Settore amministrativo.

2. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello periferico, nei seguenti uffici aventi competenza territoriale in base ai bacini idrografici.

a) ufficio di Venezia: bacini idrografici sfocianti nel litorale adriatico a nord del Po e fino al confine con la Jugoslavia;

b) ufficio di Milano: bacino idrografico del Po a valle della confluenza con il fiume Ticino;

c) ufficio di Torino: bacino idrografico del Po, chiuso immediatamente a valle della confluenza con il fiume Ticino, nonché sui bacini liguri dal confine francese al Magra escluso;

d) ufficio di Firenze: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Magra incluso al Fiora escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del Po fino al Conca incluso;

e) ufficio di Perugia: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Fiora incluso al Tevere incluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico dal fiume Conca escluso al fiume Pescara incluso;

f) ufficio di Napoli: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno a sud del Tevere fino al Lao escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del fiume Pescara escluso e nel mare Ionio a nord del fiume Sinni incluso;

g) ufficio di Catanzaro: bacini idrografici della Calabria dal Lao incluso al Sinni escluso;

h) ufficio di Palermo: bacini idrografici della Sicilia;

i) ufficio di Cagliari: bacini idrografici della Sardegna.

3. Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici.

4. La dotazione organica del Servizio nazionale dighe è fissata nella allegata tabella *D)*.

*Sezione II*

IL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

Art. 26.

*Compiti del Servizio sismico nazionale*

1. Al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge, sono attribuite le seguenti competenze:

a) la raccolta sistematica in occasione di eventi sismici di tutte le informazioni di carattere macrosismico; tale attività può essere svolta anche all'estero per eventi maggiormente significativi;

b) la raccolta di informazioni inerenti la sismicità storica del territorio nazionale;

c) lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

d) l'individuazione degli elementi necessari al consiglio dei direttori per la predisposizione dei criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva in campo sismico, di cui all'art. 6, comma 3, lettera *f)*.

e) il supporto al consiglio dei direttori per la gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e sorveglianza di cui all'art. 7, relativamente agli aspetti riguardanti la sismicità del territorio nazionale,

f) lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni da realizzarsi in zona sismica, nonché le tecniche di intervento sulle costruzioni esistenti;

g) lo studio e la definizione di metodi per la valutazione della pericolosità sismica del territorio, con particolare riguardo ai criteri di macrozonazione e di microzonazione;

h) lo studio di metodi per la definizione e il rilievo della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio costruito;

*i)* lo studio di metodi per la valutazione del rischio sismico, nonché di criteri, strategie e priorità per interventi finalizzati alla sua riduzione;

*l)* la formulazione di proposte al Ministero dei lavori pubblici per la definizione e/o l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni e per la classificazione, di cui all'art. 3, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché la formulazione dei criteri per l'acquisizione degli elementi necessari per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

*m)* l'attività di informazione ed educazione nel settore, nonché di formazione e aggiornamento, rivolta ai tecnici operanti nel settore, con particolare riferimento all'evoluzione del quadro normativo.

2. Sono fatti salvi i compiti che la normativa vigente assegna all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica nazionale.

Art. 27.

*Organizzazione del Servizio sismico nazionale*

1. Il Servizio sismico nazionale è organizzato esclusivamente a livello centrale ed è articolato in aree e settori.

2. Le aree svolgono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali così definite:

Area 1 - Geodinamica.
Area 2 - Ingegneria sismica.
Area 3 - Servizi generali.

3. I settori sono così definiti:

Settore 1 - Reti di rilevamento.
Settore 2 - Geologia e geofisica applicata.
Settore 3 - Zonazione.
Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture.
Settore 5 - Normativa.
Settore 6 - Vulnerabilità.
Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione.
Settore 8 - Informatica - Documentazione e biblioteca.
Settore amministrativo.

4. La dotazione organica del Servizio sismico nazionale è fissata nella allegata tabella *E*.

## CAPO III
## NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

*Servizio nazionale dighe*

1. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici continuano a svolgere le attività espletate in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

TABELLA *A*

UFFICIO DI SEGRETERIA
CONSIGLIO DEI DIRETTORI
(prevista dall'art. 8)

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo | Esperti e cons. t.p. |
|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DELLA DIRIGENZA | | | | |
| Dirigente gen. liv. C | — | — | — | — |
| Dirigente superiore | — | — | — | — |
| Primo dirigente | — | | — | — |

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | |
| 9ª Qualifica funzionale | — | 1 (9ª-8ª) | 1 (9ª-8ª) | |
| 8ª Qualifica funzionale | — | | | |
| 7ª Qualifica funzionale | — | 3 (7ª-6ª) | 3 (7ª-6ª) | |
| 6ª Qualifica funzionale | — | | | |
| 5ª Qualifica funzionale | — | | | |
| 4ª Qualifica funzionale | — | 5 (5ª-3ª) | 5 (5ª-3ª) | |
| 3ª Qualifica funzionale | — | | | |
| Totale | — | 10 | 9 | |

TABELLA *B*

SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE
(prevista dall'art. 21)

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo | Esperti e cons. t.p. |
|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DELLA DIRIGENZA | | | | |
| Dirigente gen. liv. C | 1 | — | — | |
| Dirigente superiore | 4 | — | — | 6 (complessivi) |
| Primo dirigente | 10 | 2 | — | |

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | |
| 9ª Qualifica funzionale | 21 | 2 | | |
| 8ª Qualifica funzionale | 29 | 4 | 20 (9ª-6ª) | |
| 7ª Qualifica funzionale | 32 | 10 | | |
| 6ª Qualifica funzionale | 9 | 5 | | |
| 5ª Qualifica funzionale | 17 | | | |
| 4ª Qualifica funzionale | 8 | | 53 (5ª-3ª) | |
| 3ª Qualifica funzionale | 6 | | | |
| Totale | 160 | | 73 | 6 |
| Qualifiche ad esaurimento . . . . . . . | 3 | | — | — |

TABELLA *C*

## SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

(prevista dall'art. 23)

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo | Esperti e cons. t.p. |
|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DELLA DIRIGENZA | | | | |
| Dirigente gen. liv. C . | 1 | — | — | — |
| Dirigente superiore . . | 5 | 1 | — | — |
| Primo dirigente . . . . | 17 | 1 | — | — |

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo: tecnici | Comandati e fuori ruolo: amm.tivi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | | |
| 9ª Qualifica funzionale | 40 | 6 | 10 | | |
| 8ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 7ª Qualifica funzionale | 80 | 30 | 50 | 15 | |
| 6ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 5ª Qualifica funzionale | 79 | | 45 | | |
| 4ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 3ª Qualifica funzionale | | | | | |
| Totale . . . | 260 | | 120 | | |

TABELLA *D*

## SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

(prevista dall'art. 25)

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo | Esperti e cons. t.p. |
|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DELLA DIRIGENZA | | | | |
| Dirigente gen. liv. C . | 1 | — | — | 5 |
| Dirigente superiore . . | 4 | — | — | |
| Primo dirigente . . . . | 17 | 1 | — | |

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo: tecnici | Comandati e fuori ruolo: amm.tivi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | | |
| 9ª Qualifica funzionale | 60 | — | 30 | — | |
| 8ª Qualifica funzionale | | 1 | | 1 | |
| 7ª Qualifica funzionale | 55 | 14 | 25 | 9 | |
| 6ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 5ª Qualifica funzionale | 60 | | 30 | | |
| 4ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 3ª Qualifica funzionale | | | | | |
| Totale . . . | 213 | | 95 | | 5 |

TABELLA *E*

## SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

(prevista dall'art. 27)

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo | Esperti e cons. t.p. |
|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DELLA DIRIGENZA | | | | |
| Dirigente gen. liv. C . | 1 | — | — | 2 |
| Dirigente superiore . . | 3 | — | — | |
| Primo dirigente . . . . | 8 | 1 | — | |

| Qualifica | Ruolo tecnico | Ruolo amm.tivo | Comandati e fuori ruolo: tecnici | Comandati e fuori ruolo: amm.tivi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | | |
| 9ª Qualifica funzionale | 44 | 5 | 23 | 3 | |
| 8ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 7ª Qualifica funzionale | 32 | 6 | 8 | 3 | |
| 6ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 5ª Qualifica funzionale | 24 | | 12 | | |
| 4ª Qualifica funzionale | | | | | |
| 3ª Qualifica funzionale | | | | | |
| Totale . . . | 124 | | 49 | | 2 |

*Nota.* — Al completamento degli organici fissati nelle tabelle annesse al presente decreto, per la parte eccedente le unità inquadrate ai sensi dell'art. 16, comma 1, si provvede in sede di adozione del prossimo programma triennale di cui all'art. 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

---

## NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, così come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 253/1990, è il seguente:

«Art. 9 *(I servizi tecnici nazionali)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici

nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

*a)* svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'art. 2;

*b)* realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

*c)* fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meterologico dell'Aeronatica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

*a)* provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché degli altri organismi indicati al precedente comma 7;

*b)* esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

*a)* l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

*b)* i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali; dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

*c)* i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

*d)* i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

*e)* le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

*f)* le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali, idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera *c)*, il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. All'identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio».

*Nota all'art. 3:*

— L'art. 4 della legge n. 183/1989, così come modificato dai commi 1 e 2 della legge n. 253/1990, è il seguente:

«Art. 4 *(Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)* e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

*a)* le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

*b)* gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

*c)* i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*d)* il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

*e)* gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

*f)* ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4-*bis*. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Note all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 16.

*Note all'art. 6:*

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1.

— Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 183/1989, è il seguente:

«4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano».

*Note all'art. 7:*

— Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 183/1989, vedi nota precedente.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 183/1989, è il seguente:

«Art. 2 *(Attività conoscitiva)*. — 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo».

— Per la nota all'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 3.

— Per la nota all'art. 1 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 6.

*Note all'art. 9:*

— Per la nota all'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 3.

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

*Nota all'art. 10:*

— Per la nota all'art. 29 della legge n. 400/1988, è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

*Note all'art. 15:*

— Per la nota all'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/1989, è il seguente:

«3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento».

*Note all'art. 16:*

— Per la nota all'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 183/1989, è il seguente:

«Art. 21 *(I programmi di intervento)*. — 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

*a)* interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

*b)* svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

*c)* compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

*d)* adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'art. 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino».

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 183/1989, è il seguente:

«Art. 25 (*Finanziamento*). — 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.

2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti viariazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali; e la ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta».

*Note all'art. 17:*

— Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 718/1979, è il seguente:

«Art. 22 (*Cambiamento del consegnatario*). — In caso di cambiamento del consegnatario la consegna dei beni deve effettuarsi sulla base dell'inventario e delle variazioni in aumento ed in diminuzione verificatesi.

Alle operazioni di cui al primo comma, presso le amministrazioni centrali, interviene un rappresentante della competente ragioneria centrale e del provveditorato generale dello Stato; presso gli uffici periferici un rappresentante della competente ragioneria regionale o provinciale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno, anche un rappresentante del Provveditorato generale dello Stato.

Della consegna viene compilato apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni. Il verbale è redatto in più esemplari, di cui uno rimane conservato agli atti dell'ufficio del consegnatario, uno è rilasciato al consegnatario uscente e gli altri ai rappresentanti degli uffici che sono intervenuti al cambiamento del consegnatario».

— Il D.P.R. n. 359/1985 reca «Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1.

*Note all'art. 18:*

— Il D.P.R. n. 1219/1984 reca «Individuazione dei profili professionale del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge n. 312/1989».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983, è il seguente:

«Art. 3. (*Disciplina in base ad accordi*). — Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e per accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge».

— Si riportano di seguito le tabelle *A* e *B* allegate alla legge n. 400/1988:

TABELLA A
*(articoli 30, 31, 32 e 38)*

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

| | In ruolo | Comandati e fuori ruolo | Esperti e consiglieri a tempo parziale |
|---|---|---|---|
| Dirigente generale, livello B e C e qualifiche equiparate | 34 * | 20 | |
| Dirigente superiore | 55 | 30 | 104 |
| Primo dirigente | 80 | 45 | |
| Totale | 169 | 95 | |

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA B
*(articoli 30, 32, 37 e 38)*

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

| | In ruolo | Comandati e fuori ruolo | Incaricati |
|---|---|---|---|
| Qualifiche ad esaurimento | 31 | 15 | |
| 9ª qualifica funzionale | 61 | 31 | |
| 8ª qualifica funzionale | 123 | 62 | |
| 7ª qualifica funzionale | 193 | 96 | |
| 6ª qualifica funzionale | 282 | 145 | 30 |
| 5ª qualifica funzionale | 375 | 187 | |
| 4ª qualifica funzionale | 544 | 261 | |
| 3ª qualifica funzionale | 113 | 57 | |
| 2ª qualifica funzionale | 59 | 30 | |
| Totale | 1.781 | 884 | |

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1.

*Nota all'art. 19:*

— Il testo del comma 1 dell'art. 32 della legge n. 400/1988, è il seguente:

«1. L'indennità di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

*Note all'art. 20:*

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 ottobre 1988, è il seguente:

«Art. 2 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Servizio geologico d'Italia opera nel settore delle scienze della terra con le seguenti attribuzioni:

*a)* rilevare, aggiornare e pubblicare la carta geologica d'Italia alle scuole topografiche idonee alle diverse esigenze;

*b)* rilevare, aggiornare e pubblicare carte geotematiche a varie scale;

*c)* armonizzare le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

*d)* acquisire la documentazione e le informazioni geologiche, anche relative a studi effettuati dai diversi enti operanti sul territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone all'occorrenza la gestione e garantendone la più ampia fruibilità;

*e)* raccogliere e catalogare i materiali di studio e le campionature, nonché le pubblicazioni inerenti alle scienze della terra, curando la disponibilità delle relative collezioni;

*f)* eseguire ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marino nazionale e per la previsione dei rischi geologici;

*g)* esprimere pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.

2. Il Servizio geologico d'Italia, nello svolgimento delle attribuzioni di cui al comma 1, collabora all'attività di protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione e in occasione di calamità naturali o di altre gravi emergenze.

3. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale il Servizio geologico esercita altresì i poteri previsti dall'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 464/1984, è il seguente:

«Art. 3 *(Sanzioni)*. — Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689».

*Nota all'art. 22:*

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1.

*Note all'art. 24:*

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 1363/1959, reca «Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta».

— La legge n. 64/1974, reca «Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche».

Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 marzo 1982, reca «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento».

— Le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 352/1987, reca «Prescrizioni inerenti l'applicazione del Regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. n. 1363/1959».

**91G0064**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1991, n. 86.

**Regolamento di attuazione della legge 5 luglio 1990, n. 172, recante norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 luglio 1990, n. 172, recante «Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana;

Considerata la necessità di emanare, secondo quanto previsto dall'art. 15 della citata legge 5 luglio 1990, n. 172, norme regolamentari di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985 contenente norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Consiglio di Stato sulla opportunità di elaborare un testo comprensivo delle disposizioni tuttora vigenti contenute nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, attesa l'urgenza di emanare il regolamento essendo state già indette le elezioni dei Comites;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 gennaio e 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel presente decreto si intende con il termine «legge» la legge n. 205 dell'8 maggio 1985, così come modificata ed integrata dalla legge n. 172 del 5 luglio 1990, contenente norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, e con il termine «regolamento» si intendono le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985.

Art. 2.

1. Nel titolo e nel testo del regolamento la dizione «comitato dell'emigrazione italiana (COEMIT)» è sostituita dalla dizione «comitati degli italiani all'estero (COMITES)», denominati negli articoli seguenti «comitati».

Art. 3.

1. I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'ufficio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge.

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 3 del regolamento è sostituito dal seguente:

«*3*. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'art. 10 del regolamento è così sostituito:

«*2*. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato *A* della legge 16 agosto 1986, n. 530, e all'allegato *B* del presente regolamento.».

Art. 6.

1. Il quarto comma dell'art. 17 del regolamento è così sostituito:

«*4*. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.».

Art. 7.

1. All'art. 29 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:

«*6*. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni — fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge — chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge.

*7*. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989.».

Art. 8.

1. All'art. 32 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:

«*2*. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovrà essere concordato l'ordine del giorno nonché predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno.

*3*. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.».

Art. 9.

1. All'art. 33 del regolamento è aggiunto il seguente comma

«*3*. Ciascun comitato può assumere un'unità di personale, ai fini e secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale è determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovrà trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento.».

Art. 10.

1. Dopo l'art. 38 del regolamento è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 39 — I rimborsi spese di viaggio per i membri che partecipano alle riunioni dei comitati e alle riunioni congiunte con l'ufficio consolare, ovvero con la rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi per l'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, sono posti a carico delle spese di funzionamento dei comitati.».

Art. 11.

L'art. 4 del regolamento è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1991*
*Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 16*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costitutione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 172/1990 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985».

*Nota all'art. 2:*

— Il titolo del D.P.C.M. 6 settembre 1985 è ora il seguente: «Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla "Istituzione dei comitati degli italiani all'estero (COMITES)"».

*Nota all'art. 3:*

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 172/1990, prevede che: «Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione».

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Consistenza delle comunità italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria).* — Ai fini dell'applicazione della legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunità italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso.

Per le prime elezioni dei *COMITES,* le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, è riferirsi alla consistenza delle rispettive comunità al 31 dicembre 1985.

*Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani».*

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3.

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 10 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Stampa delle liste e delle schede di votazione).* — Il comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede:

1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) alla stampa delle schede di votazione e degli altri stampati occorrenti.

*Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato* A *della legge 16 agosto 1986, n. 530, e allegato* B *del presente regolamento.*

Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo d'informazione».

— La legge n. 530/1986 reca: «Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana». L'allegato *A* di detta legge sostituisce l'allegato *A* al regolamento approvato con il D.P.C.M. 6 settembre 1985, dianzi citato.

*Nota all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 17 *(Votazione).* — Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente da quello d'iscrizione nelle liste.

Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente, o il vice presidente, estrae dalla scatola una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno scrutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

*L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.*

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.

Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori.

Le schede prive della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo art. 23».

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 29 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 29 (*Prima seduta del* COMITES - *Elezione del presidente - Nomina del segretario*). — La prima seduta *COMITES*, convocata a termini del precedente art. 26, si tiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, ed è presieduta dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale.

In caso di parità di cifre individuali più elevate fra più membri, la seduta è presieduta dal più anziano di età fra questi ultimi.

Funge da segretario il membro del *COMITES* più giovane di età.

Il *COMITES* elegge, quindi, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge, il presidente, come assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.

Nel prosieguo della stessa seduta, viene nominato, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge, il segretario del *COMITES*.

*Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni — fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge — chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge.*

*La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989».*

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3.

— I primi due commi dell'art. 7 della medesima legge n. 205/1985, come sostituiti dall'art. 8 della legge n. 172/1990, sono così formulati:

«Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.

A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 368/1989 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero) è il seguente:

«Art. 13. — 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT [ora COMITES *n.d.r.*] regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT [ora COMITES *n.d.r.*] per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario».

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 32 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 32 (*Rapporti del* COMITES *con l'ufficio consolare*). — I rapporti del *COMITES* con l'ufficio consolare vengono assicurati dal presidente, che tiene costantemente informato il capo dell'ufficio consolare in merito alle attività del *COMITES* stesso e dell'esecutivo.

*Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovrà essere concordato l'ordine del giorno nonché predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno.*

*I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta».*

— Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge n. 205/1985, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 172/1990, è il seguente:

«2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità».

«4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo».

*Note all'art. 9:*

— Il testo dell'art. 33 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 33 (*Adempimenti del segretario del* COMITES). — Il segretario del *COMITES*, che svolge anche le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche senza esserne membro, provvede alla tenuta dei verbali di riunione, e di tutti gli altri atti concernenti l'attività dei due organismi, che devono essere tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare, o di suo rappresentante appositamente delegato.

Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e controfirmate dal segretario, vengono trasmesse al capo dell'ufficio consolare.

*Ciascun comitato può assumere un'unità di personale, ai fini e secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale è determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovrà trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento».*

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 205/1985, come integrato dall'art. 6 della legge n. 172/1990, è il seguente:

«Art. 5 (*Sede e segreteria*). — Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni».

*Nota all'art. 10.*

- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3.

*Note all'art. 11:*

— L'art. 4 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985 era così formulato:

«Art. 4 (*Elenco degli elettori*) — Nell'elenco di cui all'art. 14 della legge, vengono iscritti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido, o di altro documento italiano valido per l'espatrio, o di altro documento attestante il possesso attuale della cittadinanza italiana, nonché di idonea documentazione attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

L'elenco viene compilato dall'ufficio consolare, e dovrà contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 14, primo comma, della legge, l'indicazione dei documenti esibiti e della dichiarazione presentata, ai sensi del comma precedente, e della data di iscrizione.

Dopo l'entrata in vigore della legislazione in materia di registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari, la compilazione dell'elenco degli elettori di cui al presente articolo verrà disciplinata con apposite norme.

Ai fini delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge, il capo dell'ufficio consolare tiene a disposizione dello stesso comitato elettorale l'elenco degli elettori».

— Si trascrive il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 205/1985, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 della legge n. 172/1990, che sostituiscono l'abrogato art. 4 del D.P.C.M. 6 settembre 1985:

«Art. 13 (*Elettorato attivo*). — *1.* Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 14 (*Elenco degli elettori*). — *1.* Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

*2.* L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

*3.* L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

*4.* Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

*5.* Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso».

**91G0067**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1990.

**Regolamentazione dei rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 906;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 4.395 per l'anno finanziario 1986 ed in L. 4.890 per gli anni finanziari 1987 e seguenti.

Art. 2.

Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1986 e 1987 si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1988 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1990

COSSIGA

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CARLI, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1991*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 49*

**91A1288**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 1991.

**Soppressione del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, e successive modificazioni, concernente gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici e tessili.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, e successive modificazioni, che ha determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Tenuto conto che non sussistono più le ragioni che hanno determinato l'accentramento presso alcune dogane delle operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici e tessili;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 marzo 1991

*Il Ministro:* FORMICA

91A1290

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 febbraio 1991.

**Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche Roma-Perugia e Ponte San Luigi-Genova.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Considerato che il «Progetto 80», relativo al programma generale di sviluppo della rete nazionale in cavi a fibre ottiche, prevede fra l'altro la realizzazione delle seguenti arterie:

Roma-Perugia;

Ponte San Luigi-Genova;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione seconda del Consiglio superiore tecnico P.T.A. rispettivamente nelle adunanze numeri 199 del 20 luglio 1990 e 197 del 6 luglio 1990 e del consiglio di amministrazione rispettivamente nelle adunanze numeri 1812 del 24 luglio 1990 e 1810 del 10 luglio 1990;

Visti i progetti relativi alle arterie di cui trattasi approvati con decreti ministeriali datati 25 luglio 1990 e 12 luglio 1990;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Roma-Perugia interessante i comuni di:

Roma, Formello, Campagnano di Roma, Monterosi, Nepi, Castel S. Elia, Civita Castellana, Gallese, Orte, Magliano Sabina, Narni, San Gemini, Terni, Monteca-

strilli, Acquasparta, Massa Martana, Todi, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Collazzone, Marsciano, Deruta, Torgiano, Perugia.

Ponte San Luigi-Genova interessante i comuni di:

Ventimiglia, Vallecrosia, Camporosso, Bordighera, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Castellaro, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Cipressa, San Lorenzo al Mare, Civezza, Imperia, Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Andora, Laigueglia, Alassio, Villanova d'Albenga, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Boissano, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo, Finale Ligure, Orco Feglino, Vezzi Portio, Noli, Spotorno, Vado Ligure, Bergeggi, Quiliano, Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1996.

Roma, 7 febbraio 1991

*Il Ministro:* MAMMÌ

91A1291

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1991.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° marzo 1991.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° marzo 1991, al prezzo fisso di L. 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

*a)* determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

*b)* calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione ne di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1991 e l'ultima il 1° marzo 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,4%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Baca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari; anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° marzo 1991, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 1° marzo 1991, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sara effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° MARZO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° MARZO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° MARZO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
tagliò da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1991 valutati in L. 441.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1991*
*Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 238*

91A1293

DECRETO 26 febbraio 1991

**Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 5 marzo 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European Currency Unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 5 marzo 1991, scadenza il 9 marzo 1992 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettanta giorni, non superiore all'11,30%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242 marco tedesco;
1,332 franco francese;
0,08784 lira sterlina;
151,8 lire italiane;
0,2198 fiorino olandese;
3,301 franchi belgi;
6,885 pesetas spagnole;
0,130 franco lussemburghese;
0,1976 corona danese;
0,008552 sterlina irlandese;
1,440 dracma greca;
1,393 escudo portoghese.

Tale base puo essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potra essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 9 marzo 1992, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 9 marzo 1992 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 16, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 5 marzo 1992.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla cifra decimale, per eccesso o per difetto, aseconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monerario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno patati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10. e relativi alla data del 5 marzo 1992.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'11,30% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 28 febbraio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedene articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'11,30%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte ai procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 5 marzo 1991, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 28 febbraio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 5 marzo 1991, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 28 febbraio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 1° marzo 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interesi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dall'apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1991*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 144*

**91A1294**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futura a r.l.», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 16 gennaio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Futura a r.l.», con sede in Pescara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Futura a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Marra Egidio in data 18 marzo 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Procaccini Antonio presso studio Seda, Galleria Muzi - Pescara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

**91A1292**

DECRETO 28 febbraio 1991.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooprol a responsabilità limitata», in Novara, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 gennaio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooprol a responsabilità limitata», con sede in Novara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooprol a responsabilità limitata», con sede in Novara, costituita per rogito notaio Vito Cafagno in data 7 marzo 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giovene Lucio, corso Cavallotti, 90, Novara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

**91A1304**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

**Modificazione all'ordinanza n. 1821/FPC del 9 novembre 1989 concernente disposizioni relative alle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Rosso, già Jolly Rosso, provenienti dal Libano.** (Ordinanza n. 2071/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1989, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1989, con il quale vengono individuati il porto di La Spezia per la destinazione della nave Jolly Rosso proveniente dal Libano e la regione Veneto l'ambito territoriale per lo stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti industriali di origine italiana trasportati dalla suddetta nave;

Viste le ordinanze n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989, e n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1989, con le quali sono state emanate disposizioni eccezionali relative alle operazioni di scarico dei rifiuti industriali di cui trattasi e nominati i commissari *ad acta* per gli interventi relativi;

Vista l'ordinanza n. 1821/FPC del 9 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, con la quale venivano impartite disposizioni per lo smaltimento, previo avvio allo stoccaggio nella regione Veneto di 3.000 fusti, da effettuarsi a cura del commissario *ad acta* dott. Camillo Cimenti;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, che dispone che a far data dal 1° gennaio 1991 cessino i poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta;*

Visto che il decreto n. 18 del 30 gennaio 1990 con il quale il commissario straordinario *ad acta* assessore Camillo Cimenti individua in un area del comune di Orsago, in provincia di Treviso, lo stoccaggio provvisorio controllato per 2.050 fusti e presso lo stabilimento Montedipe di Porto Marghera, in provincia di Venezia, il sito per lo stoccaggio provvisorio controllato dei rimanenti 950 fusti:

Ritenuto che detto decreto ha trovato attuazione solo per quanto attiene allo stoccaggio provvisorio dei 950 fusti in Porto Marghera;

Considerato altresì che il ritardo del previsto trasferimento in Veneto dei rimanenti fusti giacenti in area portuale di La Spezia causa grave disagio e danno economico non ulteriormente sostenibili, data anche la imminente scadenza del termine della cessazione dei poteri straordinari conferiti ai commissari *ad acta*;

Ritenuto che è necessario liberare al più presto l'area portuale di La Spezia dalla giacenza dei fusti in questione per rendere l'area stessa agibile alle attività proprie;

Visto il telex del 31 ottobre 1990 dell'ufficio del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Sentito il Ministero dell'ambiente, che, con nota n. 1237/Gab del 22 ottobre 1990, esprime parere favorevole sulla proposta di destinare alla competenza del commissario *ad acta* dott. Rinaldo Magnani gli interventi relativi allo smaltimento dei 2.050 fusti residui, già assegnati alla regione Veneto;

Vista la nota prot. n. 201/CA del 15 novembre 1990 con la quale il predetto commissario *ad acta* della regione Liguria rappresenta la disponibilità di farsi carico dello smaltimento degli ulteriori 2.050 fusti attualmente di competenza del commissario *ad acta* della regione Veneto;

Ravvisata la opportunità di provvedere con urgenza alla individuazione di una soluzione che tenga conto della necessità di contenere i costi e della tempestività richiesta dalla scadenza dei termini di gestione straordinaria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone.

Art. 1.

Gli interventi relativi allo smaltimento definitivo dei 2.050 fusti residui di rifiuti trasportati dalla nave Rosso, già Jolly Rosso, di competenza del commissario *ad acta* dott. Camillo Cimenti, sono affidati al dott. Rinaldo Magnani, commissario straordinario *ad acta* per gli interventi da effettuarsi nella regione Liguria.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

*Il Ministro per il coordinamento della protezione civile*
LATTANZIO

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

91A1295

---

ORDINANZA 1° marzo 1991.

**Misure volte a favorire l'urgente realizzazione dei lavori sulle strade statali n. 340/dir. e n. 340.** (Ordinanza n. 2098/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1291/FPC del 7 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1987, con la quale venivano concesse al compartimento A.N.A.S. di Milano procedure accelerative per l'esecuzione di lavori di ripristino della strada statale n. 340/dir. al km 1+650;

Vista l'ordinanza n. 1394/FPC del 17 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1988, con la quale venivano concesse al compartimento A.N.A.S. di Milano procedure accelerative per l'esecuzione urgente della variante alla strada statale n. 340/dir. «Regina» tra le progressive km 1+500 e km 2+300;

Vista la nota n. 40406 in data 12 dicembre 1990 con la quale il compartimento A.N.A.S. di Milano rappresenta di aver potuto realizzare solo i lavori di somma urgenza disposti con la citata ordinanza n. 1291 del 7 dicembre 1987, mentre ha dovuto rivedere i lavori di cui all'ordinanza n. 1394/FPC del 17 marzo 1988 sia per problemi ambientali sia per un successivo abbassamento della sponda lacuale che, reando uno stato di imminente pericolo, ha imposto una variante di tracciato tra la strada statale n. 340 a valle di Menaggio e la strada statale n. 340/dir. in località Nobiallo e richiede il rinnovo delle procedure accelerative già concesse con l'ordinanza n. 1394/FPC;

Vista la nota della Direzione generale dell'A.N.A.S. n. 28 in data 9 gennaio 1991 con la quale si prospetta l'urgenza dei lavori indicati dal compartimento A.N.A.S. di Milano con la nota n. 40406 del 12 dicembre 1990, per l'estrema precarietà e il pericolo connessi con gli abbassamenti e sprofondamenti improvvisi della sponda lacuale e con i dissesti delle opere di sostegno causati dalle continue oscillazioni del lago e viene richiesta, di conseguenza, la reiterazione dell'ordinanza n. 1394/FPC;

Vista la nota n. 394 in data 14 febbraio 1991 con la quale la Direzione generale A.N.A.S., facendo seguito alla nota n. 28 del 9 gennaio 1991, specifica che il disposto dell'ordinanza n. 1394/FPC venga esteso ai lavori urgenti di costruzione della variante di Menaggio tra le località Pastura (km 30+500 della strada statale n. 340) e Nobiallo (sulla strada statale n. 340/dir.), primo stralcio: dallo svincolo di Menaggio a Nobiallo;

Considerata la particolare situazione di pericolosità per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopracitati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S. proceda alla realizzazione della variante anzidetta anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la realizzazione da parte del compartimento A.N.A.S. di Milano dei lavori per la variante di Menaggio tra la località Pastura al km 30+500 della strada statale n. 340 e Nobiallo sulla strada statale n. 340 dir., primo stralcio dallo svincolo di Menaggio a Nobiallo, operando — ove necessario — in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di informale gara esplorativa.

Il prefetto della provincia di Como provvederà a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonché alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Milano dovrà fare ricorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1991

*Il Ministro:* LATTANZIO

91A1296

---

ORDINANZA 6 marzo 1991.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze.** (Ordinanza n. 2099/FPC).

## IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 8 novembre 1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Vista la nota n. 1957 dell'8 febbraio 1991 del comune di S. Casciano in Val di Pesa con la quale si richiede un finanziamento di circa L. 3.500.000.000 per la definitiva eliminazione del pericolo incombente nel monastero dell'Immacolata delle Clarisse di S. Casciano in Val di Pesa;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un parziale intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di S. Casciano in Val di Pesa è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di S. Casciano in Val di Pesa la somma di L. 1 000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di S. Casciano in Val di Pesa può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di S. Casciano in Val di Pesa, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1991

*Il Ministro:* LATTANZIO

91A1320

ORDINANZA 6 marzo 1991

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cavaria con Premezzo in provincia di Varese.** (Ordinanza n 2100/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 12 dicembre 1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota n. 971 del 12 febbraio 1991 del comune di Cavaria con Premezzo con la quale si richiede un finanziamento di L. 3.500.000.000 per la definitiva eliminazione del pericolo incombente lungo il torrente Arno:

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, almeno parzialmente, alla richiesta per consentire un sia pure parziale intervento, teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la finalità di cui in premessa, il comune di Cavaria con Premezzo è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Cavaria con Premezzo la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Cavaria con Premezzo può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Cavaria con Premezzo, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1991

*Il Ministro:* LATTANZIO

91A1321

ORDINANZA 6 marzo 1991.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Mongiuffi Melia in provincia di Messina.** (Ordinanza n. 2101/FPC).

## IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 21 dicembre 1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nel comune di Mongiuffi Melia;

Vista la nota n. 274 del 17 gennaio 1991 del comune di Mongiuffi Melia con la quale si richiede un finanziamento, per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente, articolato in due interventi per un totale di L. 9.400.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un parziale finanziamento per ridurre il più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la finalità di cui in premessa, il comune di Mongiuffi Melia è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnato al comune di Mongiuffi Melia la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi di completamento previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Mongiuffi Melia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Mongiuffi Melia, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1991

*Il Ministro:* LATTANZIO

91A1322

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 1991.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nelle riunioni del 12 dicembre 1989 e del 28 febbraio 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nelle riunioni del 29 gennaio 1990 e del 2 maggio 1990 e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 24 gennaio 1990 e del 4 maggio 1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 che accoglie le modifiche proposte formulando alcune osservazioni;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 22 novembre 1990, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 dicembre 1990 e dal senato accademico nell'adunanza del 19 dicembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulla scuola diretta a fini speciali all'art. 611 contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di «logopedia».

Art. 2.

Dopo l'art. 718 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di logopedia.

*Scuola diretta a fini speciali di logopedia*

Art. 719. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di logopedia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico, preventivo, abilitativo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione (con particolare orientamento didattico in tema di sussidi riabilitativi e protesici per i soggetti compromessi nelle capacità comunicative in conseguenza di interventi chirurgici conservativi e demolitivi della laringe), fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di «logopedista».

Art. 720. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede almeno seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 721. — per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di otorinolaringoiatria.

Art. 722. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, maturità quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 723. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

anatomia e istologia;
fisiologia umana;
fonetica e linguistica (*);
fisica generale, fisica acustica; principi di elettronica (*).

*2° Anno:*

foniatria;
riabilitazione logopedica I;
semeiotica;
psicologia del linguaggio (*);
audiologia (*);
nozioni di patologia e clinica speciale ORL (*);
legislazione sanitaria ed etica professionale (*).

*3° Anno:*

neurologia;
foniatria;
riabilitazione logopedica II;
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile;
elementi di psicopedagogia;
psicologia;
informatica e strumentazione biomedica (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili anche da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 724. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

un reparto di otorinolaringoiatria;
sei ambulatori di otorinolaringoiatria;
un laboratorio presso l'istituto di otorinolaringoiatria;
tre servizi presso l'istituto di otorinolaringoiatria (ivi compreso il centro di riabilitazione laringeotomizzati).

La frequenza per almeno seicento ore complessive annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, deve essere tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Gli esami annuali si riferiscono a ciascuna materia di insegnamento ed il superamento degli stessi è condizione necessaria per l'ammissione all'anno successivo.

Art. 725 — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami annuali prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 gennaio 1991

*Il rettore* DIANZANI

91A1297

# CIRCOLARI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5.

**Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali al fine di regolare uniformemente le relazioni sindacali nel pubblico impiego di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e per la composizione delle delegazioni sindacali abilitate alla partecipazione alle trattative per la definizione degli accordi sindacali previsti da detta legge.**

*A tutti i Ministeri - Gabinetto*

*Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo*

*Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti e degli organismi nazionali degli ordini e dei collegi professionali)*

*Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome*

*Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI)*

*Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)*

*Ai comuni (per il tramite dei prefetti)*

*Alle province (per il tramite dei prefetti)*

*Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)*

*Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)*

*Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'ANIACAP)*

*All'A.N.C.I.*

*All'U.P.I.*

*All'U.N.C.E.M.*

*All' Unioncamere*

*All'ANIACAP*

*Alla Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione*

*Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale*
*Dipartimento giuridico e del coordinamento legislativo*
*Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

*Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario*

*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*

*Al rappresentante del Governo nella regione sarda*

*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*

*Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta*

*Al commissario del Governo nella provincia di Trento*

*Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano*

*Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)*

### PREMESSA

Il Consiglio di Stato con le decisioni numeri 901/90, 946/90, 947/90 e 948/90, tutte adottate in data 29 maggio 1990 a seguito di domanda di appello presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso altrettante decisioni del T.A.R. Lazio pronunciate a seguito di ricorsi intentati da varie organizzazioni sindacali, ha confermato la legittimità sia dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sia della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 nella parte in cui la stessa ha individuato le percentuali minime riferite alle deleghe, ai voti ed alla diffusione territoriale delle organizzazioni sindacali, quali requisiti di qualificazione dei criteri stabiliti con il predetto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale.

Il Consiglio di Stato ha, peraltro, precisato che la valutazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali deve essere effettuata non soltanto in base agli elementi quantitativi fin'ora considerati, ma anche in base agli elementi qualitativi riconducibili alla specificità ed alla rilevanza professionale dei lavoratori dipendenti, quando tali specificità sono rilevanti nell'ambito del comparto di contrattazione cui gli stessi appartengono.

In sostanza la magistratura amministrativa ha censurato la nuova normativa introdotta con le citate disposizioni ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale richiesta dalla legge-quadro sul pubblico impiego - legge 29 marzo 1983, n. 93, soltanto nella parte in cui non prevede anche l'elemento qualitativo riferito a specifiche categorie professionali quando tali figure acquistano particolare rilevanza e specificità nell'ambito di ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

In conformità alle suddette decisioni questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con la presente direttiva-circolare, che sostituisce ed abroga le precedenti direttive-circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, n. 32529/8.93.5 del 21 aprile 1989, n. 42257/8.93.5 del 19 gennaio 1990, n. 55533/8.93.5 del 19 settembre 1990 e n. 56661/8.93.5 del 23 ottobre 1990, invita le amministrazioni in indirizzo ad attenersi alle seguenti direttive per l'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali al fine di determinare le composizioni delle delegazioni sindacali per la partecipazione alla formazione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al fine di regolare uniformemente le relazioni sindacali nel pubblico impiego in tutte le circostanze in cui è necessaria l'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività sindacale.

1. *La legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.*

La legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, oltre alla negoziazione di cui all'art. 5 finalizzata alla determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei comparti di contrattazione collettiva, disciplina i seguenti tre livelli di contrattazione per il personale rientrante nel proprio ambito di applicazione:

intercompartimentale, che riguarda la totalità dei pubblici dipendenti (art. 12);

di comparto (i comparti sono stati definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) (articoli 6 e seguenti);

decentrato, nazionale e per area territorialmente delimitata (art. 14).

Per ciascuna delle contrattazioni sopra indicate la legge-quadro n. 93/83 prevede le seguenti composizioni della «delegazione sindacale»:

per la determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei comparti di contrattazione collettiva: le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

a livello intercompartimentale: le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

a livello di comparto: oltre le confederazioni sopra citate, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto;

a livello decentrato: oltre le confederazioni sopra indicate, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato.

In ogni livello di contrattazione la «delegazione sindacale» è formata da confederazioni ed organizzazioni aventi un peculiare requisito di rappresentatività qualificata, indicato nei termini della «maggiore rappresentatività su base nazionale».

Per la contrattazione decentrata è anche previsto un minor grado di estensione rappresentativa che consente la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato a tale contrattazione.

L'espressione normativa («maggiore rappresentatività»), necessariamente aperta e flessibile, non consente a volte di individuare un discrimine sufficientemente affidabile tra le associazioni di tutela sindacale qualificate e quelle che non raggiungono la posizione legittimante indicata dalla legge-quadro n. 93/83.

Importanza centrale rivestono, dunque, nel sistema definito da detta legge, l'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale e l'individuazione, quindi, di criteri o parametri di riferimento per le rilevazioni della maggiore rappresentatività che garantiscano la coerenza delle valutazioni discrezionali, rispetto alla *ratio* legislativa che informa la contrattazione nel pubblico impiego, e ne consentano il controllo.

Ciò dà ragione della ritenuta opportunità di procedere a tale individuazione già in occasione della sottoscrizione dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, nonché della necessità che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 95 della Costituzione, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e di quelle specificamente previste in materia di pubblico impiego dall'art. 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, difinisca regole di indirizzo volte ad assicurare comportamenti uniformi nell'accertamento del requisito della «maggiore rappresentatività».

2. *Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.*

Ai fini dell'applicazione delle riferite disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, ha indicato, come criteri di riferimento per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, i seguenti elementi:

*a)* la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertata mediante comunicazione delle stesse ammini-

strazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono, prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

*b)* l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, o in occasione di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

*c)* diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera *a)*.

Questi criteri risultano essere quelli più congrui al fine di accertare uniformemente il requisito della «maggiore rappresentatività sindacale» nell'ambito delle relazioni sindacali nel pubblico impiego e rispetto alla problematica specifica della contrattazione collettiva sempre nel pubblico impiego, perché rivelatori della affidabilità negoziale dell'interlocutore sindacale.

Il criterio della consistenza associativa di cui alla lettera *a)* congiunto con quello della diffusione e consistenza delle strutture organizzative di cui alla lettera *c)* consentono di apprezzare la cosiddetta «serietà di impianto del sindacato», vale a dire il suo radicamento tra i dipendenti del pubblico impiego e quindi la sua capacità di essere esponenziale, in maniera non episodica, degli interessi collettivi organizzati.

In riferimento al criterio della consistenza associativa delle associazioni di tutela sindacale, va anche sottolineato che le deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la trattenuta del contributo sindacale costituiscono uno strumento di indubbia oggettività e trasparenza nella rilevazione di detta consistenza.

Il criterio dell'adesione elettorale trova giustificazione nella circostanza — comprovata nelle recenti esperienze sindacali — che l'adesione alla linea rivendicativa e di tutela espressa da una organizzazione sindacale non ha più quale canale esclusivo l'iscrizione al sindacato stesso. Talché l'adesione elettorale da un lato esprime il gradimento attuale riscosso dall'organizzazione sindacale anche da parte dei non iscritti e dall'altro avvalora l'efficacia comunque generale dei risultati della contrattazione.

Quanto al criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, esso corrisponde alla necessità di prescegliere come interlocutori di un negoziato nazionale solo associazioni sindacali che siano equilibratamente presenti sul territorio nazionale e non già espressioni di mere istanze locali.

Tali considerazioni, fermo restando il criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, evidenziano l'autonoma valenza e la specifica portata di ciascuno degli altri due criteri in parola, valutando in tal modo, con le modalità indicate nel seguito, esauriente ai fini dell'individuazione della «maggiore rappresentatività» accanto al predetto criterio territoriale o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale.

Entro i detti limiti e criteri si colloca l'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, che, come già detto, è tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale.

I predetti criteri comportano che eventuali dati comunicati dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali in ordine alla loro consistenza organizzativa ed associativa siano opportunamente comparati con i dati che, ai fini della presente direttiva-circolare, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilevare ed a comunicare con le modalità nel seguito indicate ed a cui — tenuto conto della loro oggettiva affidabilità — si farà esclusivo riferimento con le modalità anch'esse nel seguito indicate.

3. *Modalità di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale.*

*a)* Modalità di ordine generale.

Ciò premesso — e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra ricordati debba essere finalizzato a consentire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali nel pubblico impiego e ad ammettere alle trattative per la definizione degli accordi disciplinati dalla legge-quadro n. 93/1983 le confederazioni e le organizzazioni sindacali che, per ciascun livello di contrattazione collettiva, risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi — si formulano le seguenti regole di indirizzo valevoli per i diversi livelli di contrattazione in precedenza indicati:

*A)* A livello intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazione dei comparti di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative su base nazionale le confederazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quelle per le quali è accertata, con le modalità descritte nella seguente lettera *B)*, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di organizzazioni sindacali ad esse aderenti.

*B)* Per ciascun comparto di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che:

1) relativamente alla precedente lettera *a)* del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 — non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno dei detti comparti;

2) relativamente alla precedente lettera *b)* del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un *quorum* di voti pari almeno al cinque per cento del numero complessivo dei votanti per ciascun comparto, prendendo a riferimento, in via principale, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, in via subordinata, quelle riguardanti le commissioni di disciplina e, nei casi in cui le precedenti fattispecie non prevedano un procedura elettiva, le elezioni riguardanti la nomina dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

3) relativamente alla precedente lettera *c)* del paragrafo 2, abbiano strutture territoriali in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo.

*C)* Nella delegazione sindacale per gli accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono comprese, oltre alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale come sopra individuate, anche le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area decentrata interessata, alla stregua dei medesimi criteri indicati alla lettera *B)*, punti 1) e 2) del presente paragrafo, la maggiore rappresentatività degli interessi collettivi dei dipendenti destinatari degli accordi predetti.

*b)* Modalità di ordine particolare.

Le regole di indirizzo sopra esposte trovano necessarie eccezioni relativamente all'ambito degli interessi rappresentati in quattro ipotesi:

1) per il personale rientrante nell'«area medica» del comparto del Servizio sanitario nazionale, in forza della esplicita previsione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

2) per i dirigenti dei vari enti ed amministrazioni pubbliche ricompresi nei comparti di contrattazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, in considerazione della loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di poteri dell'amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti;

3) per il personale dipendente dalle amministrazioni che, nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, costituiscono specifiche articolazioni settoriali con carattere di assoluta peculiarità all'interno di tali comparti, tali da attribuire al personale dipendente da dette amministrazioni una collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei citati comparti nel loro complesso;

4) per il personale appartenente a particolari categorie che vantano una specificità professionale ed una rilevanza tali da renderle assolutamente eterogenee rispetto alle altre comprese nello stesso comparto di contrattazione, non rilevando, a tal fine, l'appartenenza alle diverse qualifiche funzionali ed ai relativi profili professionali, atteso che tale articolazione è comune a tutti i dipendenti pubblici e quindi non costituisce elemento di rappresentazione delle indicate specificità e rilevanza. Detta eterogeneità si manifesta, cumulativamente, nelle seguenti condizioni:

nella peculiarità delle funzioni attribuite in rapporto alle finalità prioritarie proprie dell'amministrazione o dell'ente di ciascun comparto;

nella posizione «atipica» rispetto all'ordinamento del personale del comparto, riconosciuta con atto normativo;

nelle modalità di espletamento esclusivo e permanente delle prestazioni, cui corrispondono differenziazioni nelle particolari attribuzioni e specifici elementi del trattamento economico complessivo rispetto agli altri dipendenti del comparto, non riconducibili alle ordinarie forme di salario accessorio, quali ad esempio indennità e compenso incentivante.

In tali ambiti:

*A)* Per il personale rientrante nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale» sono considerate maggiormente rappresentative — per quanto previsto, in relazione all'«area medica», dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 — le confederazioni e le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie dei dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera *a)* del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate — non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dipendenti rientranti nel campo di applicazione dell'«area medica»;

II) quanto alla lettera *b)* del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un *quorum* di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti all'«area medica»;

III) quanto alla lettera *c)* del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla citata lettera *a)* del paragrafo 2.

*B)* Per il personale dirigenziale sono considerate maggiormente rappresentative — a livello di contrattazione intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazione dei comparti con riferimento alla lettera *A)* nonché a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata — oltre alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali che rispondono ai criteri in precedenza indicati, le confederazioni e le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie dei dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera *a)* del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate — non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dirigenti delle amministrazioni o enti pubblici di ciascun comparto di contrattazione collettiva;

II) quanto alla lettera *b)* del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un *quorum* di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti ai dirigenti di ciascun comparto;

III) quanto alla lettera *c)* del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla citata lettera *a)* del paragrafo 2.

*C)* Per il personale dipendente da amministrazioni che, nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, costituiscono specifiche articolazioni settoriali, con carattere di assoluta peculiarità all'interno di tali comparti, sono considerate maggiormente rappresentative — a livello di contrattazione di comparto — le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente il personale di cui alla ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera *a)* del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate — non inferiore:

al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle medesime citate amministrazioni quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione corrisponde almeno al cinquanta per cento di tutto il personale del comparto;

al dodici per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione si colloca tra il trenta per cento e il quarantanove e novantanove per cento di tutto il personale del comparto;

al ventiquattro per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione sia inferiore al trenta per cento di tutto il personale del comparto;

II) quanto alla lettera *b)* del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un *quorum* di voti non inferiore:

al sei per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle medesime citate amministrazioni, quando il numero complessivo del personale di ciascuna articolazione settoriale in questione corrisponde almeno al cinquanta per cento di tutto il personale del comparto;

al dodici per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione si colloca tra il trenta per cento e il quarantanove e novantanove per cento di tutto il personale del comparto:

al ventiquattro per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione sia inferiore al trenta per cento di tutto il personale del comparto;

III) quanto alla lettera *c)* del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2.

Per la contrattazione decentrata e nelle altre circostanze, in cui a livello di singola articolazione settoriale in argomento è necessaria la individuazione della effettività della rappresentanza sindacale, si applicano le direttive di cui alla lettera *a)* del presente paragrafo 3.

*D)* Per il personale appartenente alle particolari categorie professionali con accertata specificità, rilevanza ed eterogeneità nei termini in precedenza indicati, sono considerati maggiormente rappresentative — a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata — le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie di dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera *a)* del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate — non inferiore:

al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima corrisponde almeno al dodici per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

al quindici per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

al trentacinque per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

all'ottanta per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

II) quanto alla lettera *b)* del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un *quorum* di voti non inferiore:

al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima corrisponde almeno al dodici per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

al quindici per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

al trentacinque per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

all'ottanta per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

III) quanto alla lettera *c)* del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2.

*

* *

La fissazione di una «soglia minima» per l'individuazione della effettività della rappresentatività sindacale sembra rispondere nel modo più congruo all'obiettivo già riferito della normativa in questione di garantire la scelta degli interlocutori sindacali più idonei alla stregua di criteri trasparenti e che, per non vanificare il detto obiettivo, non possono prescindere da parametri quantitativi e qualitativi.

Del resto il riferimento quantitativo e la sua espressione numerica sono immanenti alle stesse previsioni legislative — ed al concetto stesso di maggiore rappresentatività — nonché (in sede applicativa di quelle) alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'identificazione dei criteri, i quali inevitabilmente sfociano nella individuazione di una soglia aritmetica.

Questa esigenza di individuazione si sarebbe comunque posta nella concreta fase di scelta delle rappresentanze sindacali, dando vita, quindi, a situazioni di incertezze, alle quali si vuole ovviare proprio attraverso la preventiva individuazione della «soglia».

In concreto, i parametri quantitativi e qualitativi in precedenza indicati — che corrispondono anche a prassi esistenti in altri Paesi europei — coniugano in maniera equilibrata le esigenze della consistenza e del pluralismo degli interlocutori sindacali, consentendo altresì un'ampia dinamica di ricambio e di evoluzione di rappresentanza degli interessi, sia per le composizioni delle delegazioni sindacali in occasione dei rinnovi degli accordi sindacali del pubblico impiego sia in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività della rappresentanza sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi utilizzabili anche per il rinnovo della composizione di organismi con presenza sindacale, quali, ad esempio, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e, limitatamente al settore del pubblico impiego, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Si tratta infatti di limiti che valgono a comporre il delicato equilibrio tra esigenze di partecipazione (in tal modo pienamente soddisfatte), di efficienza e buon andamento (che la non previsione dei predetti limiti avrebbe vanificato).

Per gli stessi motivi appare ragionevole richiedere «soglie minime più elevate» per le organizzazioni sindacali che tutelano soltanto le specifiche figure professionali sopra individuate dell'area medica e della dirigenza. Infatti di fronte ad organizzazioni di interessi così specifici si giustifica, senza violazione alcuna del principio di eguaglianza, la richiesta di indici quantitativi di rappresentatività particolarmente qualificati a compensazione della minore estensione degli interessi organizzati e della naturale maggiore efficacia dell'azione organizzativa.

La stessa ragione motiva una esigenza di più elevati indici di rappresentatività delle organizzazioni sindacali di specifiche categorie professionali e del personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera *b)*, del paragrafo 3.

Tali indici devono essere sicuramente superiori agli indici stabiliti per l'«area medica» e per la «dirigenza», potendosi comprendere nelle fattispecie categoriali e settoriali in questione interessi collettivi di estensione di gran lunga limitati anche rispetto a quelli dell'«area medica» e della «dirigenza».

Va sottolineato infatti che l'«area medica» del comparto del Servizio sanitario nazionale è stata istituita normativamente dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in ragione della riconosciuta specificità nell'ambito del comparto predetto delle attività professionali «del personale medico e veterinario e della loro responsabilità professionale a norma di legge».

Parimenti si è provveduto a riconoscere una specificità al personale dirigenziale in considerazione della loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di poteri dell'amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti.

Relativamente poi al personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali, con carattere di assoluta peculiarità, nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si è tenuto conto della

specificità organizzatoria, funzionale ed istituzionale delle predette amministrazioni in riferimento alle finalità ed ai compiti istituzionali perseguiti dalla generalità delle amministrazioni ricomprese nei comparti considerati; specificità organizzatoria, funzionale ed istituzionale che conferisce al personale dipendente da tali amministrazioni una collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei citati comparti nel loro complesso.

Per quanto riguarda infine le specifiche categorie professionali, come si è già detto, si è tenuto conto della circostanza per cui tali categorie vanno comunque rapportate al totale del personale ricompreso nei vari comparti di contrattazione collettiva.

Pertanto, al fine di individuare indici proporzionati all'effettiva entità dei settori e delle particolari categorie considerati ed eliminare così il rischio di eventuali disparità di trattamento, gli indici, riguardanti le organizzazioni sindacali del personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera *b)*, del paragrafo 3 e di specifiche categorie professionali, dovranno necessariamente essere graduati in relazione, rispettivamente:

al numero complessivo del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali nell'ambito dei comparti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, rapportato al totale dei dipendenti di ciascuno dei comparti interessati;

alla consistenza della particolare categoria interessata rapportata al numero complessivo del personale appartenente ai vari comparti di contrattazione collettiva.

*c)* Provvedimento in deroga.

Nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla presente direttiva si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del comparto e delle diverse categorie professionali in precedenza specificate, la consistenza relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali.

I citati provvedimenti in deroga possono essere adottati, sempre in via del tutto eccezionale, anche in caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi richiesti per l'accertamento della maggiore rappresentatività delle confederazioni e organizzazioni sindacali che rappresentano le categorie del personale appartenenti all'«area medica» del comparto «sanità», del personale dirigenziale e del personale appartenente alle indicate categorie con specificità e rilevanza professionale.

4. *Repertorio delle confederazioni e organizzazioni sindacali.*

Al fine di tenere costantemente oggiornato il repertorio delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti, le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate ad inviare, entro sessanta giorni dalla ricezione della presente direttiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV «Relazioni sindacali», la documentazione necessaria e precisamente:

1) l'atto costitutivo;

2) lo statuto attualmente vigente;

3) la struttura organizzativa;

4) la dettagliata elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per categorie e per territorio;

5) il numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinti per comparto e per amministrazioni di appartenenza;

6) le adesioni ricevute, ed il rapporto con il numero complessivo dei votanti, in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni.

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate altresì a comunicare successivamente — entro il mese di maggio di ogni anno — le variazioni degli elementi precedentemente indicati riferiti all'anno precedente.

5. *Regole di indirizzo per le modalità applicative.*

Le amministrazioni in indirizzo, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del terzo comma dell'art. 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono tenute annualmente a procedere alla ricognizione dei dati risultanti al 31 gennaio di ogni anno riguardanti le deleghe conferite dai dipendenti in favore di ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale per la riscossione del contributo sindacale in base alle variazioni intervenute nell'anno precedente (esemplificando: la ricognizione delle deleghe risultanti al 31 gennaio 1991 attiene alle deleghe afferenti all'anno 1990, comprensive di tutte le variazioni intervenute nel corso di detto 1990; allo stesso modo si procederà per ciascun anno successivo).

I risultati conclusivi della predetta ricognizione, distinti per confederazione ed organizzazione sindacale, dovranno essere inviati entro il mese di maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV «Relazioni sindacali».

Tali dati devono essere contestualmente comunicati, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, anche alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui le deleghe si riferiscono.

Le stesse amministrazioni, entro il predetto termine (31 maggio di ogni anno) sono tenute altresì a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV «Relazioni sindacali», i risultati più recenti delle elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinti per confederazione ed organizzazione sindacale in rapporto al numero complessivo dei votanti, aggiornandoli poi in occasione delle variazioni che interverranno successivamente.

Le amministrazioni dovranno segnalare tempestivamente anche la costituzione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Si rappresenta, infine, l'opportunità che, soprattutto nella prima fase di attuazione della presente direttiva-circolare, ogni riconoscimento di rappresentatività, anche in sede locale, sia preventivamente concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Tenuto conto della necessità di acquisire con ogni urgenza i richiesti dati e gli elementi da utilizzare sia per la determinazione delle delegazioni sindacali abilitate alle trattative per la formazione degli accordi sindacali previsti dalla legge-quadro n. 93/83 e sia in tutte le altre circostanze in cui necessita individuare la maggiore rappresentatività sindacale, si richiama la particolare attenzione sulla responsabilità dirigenziale, precisando ulteriormente che le amministrazioni sono tenute a fornire le informazioni richieste inderogabilmente entro i termini di cui sopra.

Entro gli stessi termini in precedenza indicati, ai sensi dell'art. 8, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentatività sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali alla quale i dati stessi si riferiscono.

In proposito si ritiene opportuno mettere nella dovuta evidenza che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali.

Infatti, il porre in condizione le confederazioni e le organizzazioni sindacali di conoscere gli elementi posti a base per l'accertamento della maggiore rappresentatività permette alle confederazioni ed alle organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare — documentando appositamente — alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate.

Le amministrazioni in indirizzo, nell'inviare le schede *D*), *D1*), *D2*), *D3*) e *D4*), di cui si dirà nel seguito, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, devono pertanto annotare esplicitamente in calce alle predette schede che le stesse sono state contestualmente trasmesse alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.

Si segnala l'assoluta necessità di attenersi scrupolosamente al puntuale svolgimento della procedura nei termini in precedenza esposti per facilitare, come già detto, un corretto svolgimento delle relazioni sindacali, consentendo da un lato alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali di essere messe a conoscenza nei tempi e nei termini dovuti dei dati ad esse riferiti, in modo da poter rappresentare con tempestività le eventuali proprie osservazioni; dall'altro lato alle singole amministrazioni di provvedere alla correzione di eventuali accertati errori od omissioni; e dall'altro lato ancora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di provvedere ai propri adempimenti nella consapevolezza dell'acclarata certezza dei dati forniti dalle amministrazioni, anche a seguito di possibili rettifiche conseguenti alle eventuali osservazioni delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati di cui alle documentazioni precedentemente richieste, le amministrazioni, le confederazioni e organizzazioni sindacali sono pregate di compilare le schede riassuntive che si allegano.

Si fa presente che le schede contrassegnate dalle lettere *A1*), *A2*), *B*) e *C*), sono da compilarsi esclusivamente a cura delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali.

Si rappresenta altresì che le schede contrassegnate dalle lettere *D1*), *D2*), *D3*) e *D4*) — da compilarsi a cura esclusivamente delle amministrazioni — debbono contenere i dati relativi rispettivamente al personale appartenente all'«area medica» del comparto «sanità», al personale dirigenziale, al personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera *b*), del paragrafo 3 ed al personale appartenente a particolari categorie con specificità professionale.

Infine la scheda contrassegnata dalla lettera *D* da compilarsi sempre esclusivamente a cura delle amministrazioni — si riferisce alla generalità del personale, con esclusione quindi del personale appartenente all'«area medica», del personale dirigenziale, del personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera *b*), del paragrafo 3 e del personale appartenente a particolari categorie con specificità professionali.

Per tutto quanto in precedenza rappresentato e tenuto conto delle modificazioni ed integrazioni intervenute con la presente direttiva-circolare per quanto attiene all'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, le amministrazioni in indirizzo sono pregate di far pervenire le schede allegate debitamente compilate e riferite all'anno 1990, assolutamente entro il termine del 31 maggio 1991, anche qualora avessero già provveduto in adempimento delle precedenti disposizioni. Dette schede dovranno inoltre essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alla scheda *D4*), il numero del personale appartenente alla particolare categoria.

I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti sono pregati, ciascuno nel proprio ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti ed organismi vigilati od associati.

*Il Ministro:* GASPARI

scheda A1 / Sindacati

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

CONFEDERAZIONE SINDACALE (a) ____________________ SIGLA __________

SEDE Via ____________________ TEL __________ FAX __________

COMUNE ____________________ PROV __________ CAP. __________

ATTO COSTITUTIVO (data) ____________________ STATUTO (data) ____________________

ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI (b) ________________________________________

________________________________________

SEGRETARIO GENERALE ____________________ TEL __________ FAX __________

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e nome ____________________ Tel __________

Indirizzo ____________________ Prov __________

(a) Denominazione per esteso.
(b) Compilare anche la scheda A2 per ogni Organizzazione sindacale aderente

scheda A2 / Sindacati

IDENTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ORGANIZZAZIONE SINDACALE (a) ____________________ SIGLA __________

SEDE: Via ____________________ TEL. __________ FAX __________

COMUNE ____________________ PROV __________ CAP. __________

ATTO COSTITUTIVO (data) ____________________ STATUTO (data) ____________________

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE (a) ____________________ SIGLA __________

COMPARTO (b) ________________________________________

SEGRETARIO GENERALE ____________________ TEL __________ FAX __________

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e nome ____________________ Tel __________

Indirizzo ____________________ Prov __________

(a) Denominazione per esteso.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D P R 5 marzo 1986, n 68.

scheda B / Sindacati

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLE SEDI ASSOCIATIVE

SINDACATO (a) ________________ SIGLA ________

| ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ( sedi periferiche) | | | | | COMPARTO (b) | CATEGORIE RAPPRESENTATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA | COMUNE | PROV | CAP | TELEFONO | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e nome ________________ Tel. ________

Indirizzo ________________ Prov ________

(a) Denominazione per esteso.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D P R 5 marzo 1986, n 68

scheda C / Sindacati

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI, ALLE DELEGHE ED ALLE ADESIONI RICEVUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI

SINDACATO (a) ______________________ SIGLA ______________

AMMINISTRAZIONE ______________________ COMPARTO (b) ______________

NUMERO ISCRITTI ______________ NUMERO DELEGHE ______________ NUMERO VOTI ______________

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (c)

| SEDE CENTRALE | SEDE REGIONALE | SEDE PROVINCIALE | SEDE COMUNALE | RISERVATO DIPAR FUNZ PUBB | NUMERO ISCRITTI | NUMERO DELEGHE | NUMERO VOTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e nome ______________________ Tel. ______________

Indirizzo ______________________ Prov ______________

(a) Denominazione per esteso.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n.68

(c) Da compilare soltanto da parte delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali con organizzazione distribuita sul territorio

scheda D / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AMMINISTRAZIONE ______________________________

PROV ________ NUMERO DIPENDENTI (b) ____________ COMPARTO (c) ____________

SINDACATO (d) ______________________________ SIGLA ____________

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (d) ______________________ SIGLA ____________

NUMERO DELEGHE ______________________ NUMERO VOTI ______________________

D I S T R I B U Z I O N E   T E R R I T O R I A L E (e)

| SEDE CENTRALE | SEDE REGIONALE | SEDE PROVINCIALE | SEDE COMUNALE | RISERVATO DIPAR FUNZ PUBB | NUMERO DELEGHE | NUMERO VOTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede
Cognome e nome ______________________________ Tel. ____________
Indirizzo ______________________________ Prov ____________

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione
(b) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda
(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D P R 5 marzo 1986, n 68
(d) Denominazione per esteso
(e) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

ANNOTAZIONE Scheda trasmessa alla Confederazione Sindacale ed alla Organizzazione Sindacale 11

scheda D1 / Amministrazioni (a)

**RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**DEL COMPARTO SANITA' - A R E A M E D I C A**

AMMINISTRAZIONE (b) ______________________________

PRV ________ NUMERO DIPENDENTI MEDICI (c) ________________ COMPARTO SANITA' - AREA MEDICA (d) ________________

SINDACATO (e) ______________________________ SIGLA ________________

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (e) ______________________________ SIGLA ________________

NUMERO DELEGHE ______________________________ NUMERO VOTI ________________

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede
Cognome e nome ______________________________ Tel. ________________
Indirizzo ______________________________ Prov ________________

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti medici e veterinari
(b) Indicare l'Amministrazione cui la scheda si riferisce ( USL, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO, ecc...)
(c) Numero complessivo dei dipendenti medici e veterinari attualmente in servizio presso l'Amministrazione cui si riferisce la presente scheda
(d) 'L'area medica' nell'ambito del comparto sanità è stata definita dall'art 6 del D P R 5 marzo 1986, n 68
(e) Denominazione per esteso

ANNOTAZIONE Scheda trasmessa alla Confederazione Sindacale ed alla Organizzazione Sindacale il

scheda D2 / Amministrazioni (a)

## RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

### D I R I G E N T I

AMMINISTRAZIONE ______________________________

PROV __________ NUMERO DIPENDENTI DIRIGENTI (b) __________ COMPARTO (c) __________

SINDACATO (d) ______________________________ SIGLA __________

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (d) ______________________________ SIGLA __________

NUMERO DELEGHE ______________________________ NUMERO VOTI __________

### D I S T R I B U Z I O N E   T E R R I T O R I A L E (e)

| SEDE CENTRALE | SEDE REGIONALE | SEDE PROVINCIALE | SEDE COMUNALE | RISERVATO DIPAR FUNZ.PUBB. | NUMERO DELEGHE | NUMERO VOTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede

Cognome e nome ______________________________ Tel. __________

Indirizzo ______________________________ Prov __________

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti

(b) Numero complessivo dei dipendenti dirigenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda

(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D P R 5 marzo 1986, n 68

(d) Denominazione per esteso

(e) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

ANNOTAZIONE Sscheda trasmessa alla Confederazione Sindacale __________ ed alla Organizzazione Sindacale __________ il __________

scheda D3 / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI CHE COSTITUISCONO SPECIFICHE ARTICOLAZIONI SETTORIALI CON CARATTERE DI ASSOLUTA PECULIARITA' NELL'AMBITO DEI COMPARTI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 5 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986 N. 68.

AMMINISTRAZIONE ________________

PROV. ________ NUMERO DIPENDENTI (b) ________________ COMPARTO (c) ________________

SINDACATO (d) ________________ SIGLA ________________

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (d) ________________ SIGLA ________________

NUMERO DELEGHE ________________ NUMERO VOTI ________________

D I S T R I B U Z I O N E   T E R R I T O R I A L E (e)

| SEDE CENTRALE | SEDE REGIONALE | SEDE PROVINCIALE | SEDE COMUNALE | RISERVATO DIPAR.FUNZ.PUBB. | NUMERO DELEGHE | NUMERO VOTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:
Cognome e nome ________________ Tel. ________
Indirizzo ________________ Prov. ________

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.
(b) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda.
(c) Indicare se trattasi del Comparto di cui all'art.4 ovvero di cui all'art.5 del DPR 5 DPR 5 marzo 1986, n 68.
(d) Denominazione per esteso.
(e) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.
ANNOTAZIONE: Scheda trasmessa alla Organizzazione sindacale ....................................il ................

scheda D4 / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI PARTICOLARI CATEGORIE CON SPECIFICITA' PROFESSIONALE : (b) ____________

AMMINISTRAZIONE ____________

PROV ______ NUMERO DIPENDENTI DELLA PARTICOLARE CATEGORIA (c) ____________ COMPARTO (d) ____________

SINDACATO (e) ____________ SIGLA ____________

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (e) ____________

NUMERO DELEGHE O S (f) ____________ TOTALE DELEGHE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PARTICOLARE CATEGORIA (g) ____________

NUMERO VOTI O S (h) ____________ TOTALE VOTI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PARTICOLARE CATEGORIA (i) ____________

D I S T R I B U Z I O N E T E R R I T O R I A L E (l)

| SEDE CENTRALE | SEDE REGIONALE | SEDE PROVINCIALE | SEDE COMUNALE | RISERVATO DIPAR.FUNZ.PUBB. | NUMERO DELEGHE | NUMERO VOTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede

Cognome e nome ____________ Tel. ____________

Indirizzo ____________ Prov ____________

(a) Compilare una scheda per ogni O.S. presente nell'Amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionale
(b) Specificare la particolare categoria (Ingegneri, avvocati, ecc. .) cui si riferisce la presente scheda.
(c) Numero complessivo dei dipendenti appartenenti alla particolare categoria con specificità e rilevanza professionale attualmente in servizio presso
(d) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D P R 5 marzo 1986, n 68
Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda
(e) Denominazione per esteso
(f) Indicare il numero delle deleghe rilasciate a favore della O.S cui si riferisce la presente scheda.
(g) Indicare il totale del personale appartenente alla particolare categoria che ha espresso deleghe a favore di tutte le OO SS
(h) Indicare il numero dei voti ottenuti dalla O.S. cui si riferisce la presente scheda
(i) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla particolare categoria.
(l) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

ANNOTAZIONE Scheda trasmessa alla Organizzazione sindacale il

91A1298

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 51

**Corso dei cambi del 13 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1175,350 | 1175,350 | 1175,50 | 1175,350 | 1175,350 | 1175,350 | 1175,660 | 1175,350 | 1175,350 | 1175,35 |
| E.C.U. | 1534 — | 1534 — | 1535 — | 1534 — | 1534 — | 1534 — | 1534 — | 1534 — | 1534 — | 1534 — |
| Marco tedesco | 746,840 | 746,840 | 747 — | 746,840 | 746,840 | 746,840 | 746,810 | 746,840 | 746,840 | 746,85 |
| Franco francese | 219,140 | 219,140 | 219,25 | 219,140 | 219,140 | 219,140 | 219,120 | 219,140 | 219.140 | 219.150 |
| Lira sterlina | 2182,800 | 2182.800 | 2184 — | 2182,800 | 2182,800 | 2182,800 | 2183,320 | 2182,800 | 2182.800 | 2182,80 |
| Fiorino olandese | 662,540 | 662.540 | 662,75 | 662,540 | 662,540 | 662,540 | 662,500 | 662,540 | 662,540 | 662,55 |
| Franco belga | 36,237 | 36,237 | 36,25 | 36,237 | 36,237 | 36,237 | 36.238 | 36.237 | 36.237 | 36,240 |
| Peseta spagnola | 12,004 | 12,004 | 12,01 | 12,004 | 12,004 | 12,004 | 12.004 | 12.004 | 12,004 | 12 — |
| Corona danese | 194,370 | 194,370 | 194,25 | 194,370 | 194,370 | 194,370 | 194,360 | 194,370 | 194.370 | 194,37 |
| Lira irlandese | 1989 — | 1989 — | 1990 — | 1989 — | 1989 — | 1989 — | 1989,550 | 1989 — | 1989 — | — |
| Dracma greca | 6,922 | 6,922 | 6.920 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,925 | 6,922 | 6,922 | — |
| Escudo portoghese | 8,606 | 8,606 | 8.60 | 8,606 | 8.606 | 8,606 | 8,607 | 8,606 | 8,606 | 8.600 |
| Dollaro canadese | 1019,750 | 1019,750 | 1018 — | 1019,750 | 1019,750 | 1019,750 | 1019,700 | 1019,750 | 1019.750 | 1019,75 |
| Yen giapponese | 8,606 | 8,606 | 8,62 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,605 | 8,606 | 8,606 | 8,600 |
| Franco svizzero | 859.520 | 859,520 | 860,050 | 859,520 | 859,520 | 859.520 | 859,800 | 859,520 | 859,520 | 859,520 |
| Scellino austriaco | 106,138 | 106,138 | 106,20 | 106,138 | 106,138 | 106.138 | 106,137 | 106,138 | 106,138 | 106,140 |
| Corona norvegese | 191.030 | 191,030 | 191 — | 191,030 | 191,030 | 191,030 | 191.030 | 191.030 | 191.030 | 191.030 |
| Corona svedese | 202,320 | 202,320 | 202,75 | 202,320 | 202.320 | 202,320 | 202,350 | 202,320 | 202.320 | 202.320 |
| Marco finlandese | 311.340 | 311,340 | 311,50 | 311.340 | 311,340 | 311,340 | 311,250 | 311,340 | 311.340 | — |
| Dollaro australiano | 900,150 | 900.150 | 898 — | 900,150 | 900,150 | 900,150 | 900.600 | 900,150 | 900,150 | 900,150 |

**Media dei titoli del 13 marzo 1991**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | — |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | — |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | — |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 98,375 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 97,500 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 83,220 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 83.300 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 95,500 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 99,675 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 98,375 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97,700 |
| » » » 8.75% 18- 6-1987/93 | — |
| » » » 8.75% 17- 7-1987/93 | — |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | — |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | — |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 3-1986/91 | 100 — |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 99,950 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 99.975 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,375 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,300 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,275 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,150 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 99.975 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100 — |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 100,300 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 100,200 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 100 — |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind | 19- 8-1987/92 | 100,250 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 99,925 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 99,900 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 99,525 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 99,650 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 99,950 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 99,875 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 99,975 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,050 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 99,225 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 99,925 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 99,125 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100 — |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 98,725 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 100,025 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 98,700 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 99,975 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 98,825 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,050 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 98,875 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 99,850 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 99,675 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 99,725 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 100 — |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 99,750 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 99,725 |
| » » » » | 1- 9-1988/94 | 99,075 |
| » » » » | 1-10 1987/94 | 98,475 |
| » » » » | 1-11-1988/94 | 98,975 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 98,600 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 99,725 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 98,275 |
| » » » » | 1- 3-1990/95 | 98.600 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 98 — |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 98,025 |
| » » » » | 1- 5-1990/95 | 98,500 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 97,950 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 98.525 |
| » » » » | 1- 7-1990/95 | 98,250 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 97,900 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 97,625 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 97,725 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 97,800 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 98 — |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 97,975 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 99,800 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 98,675 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 99 — |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 98,925 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 98,750 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 98,925 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 98,200 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 97,575 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 97,575 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 96,425 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 96,575 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 96,775 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 96,600 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 96,800 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 96,850 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 97,325 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 97,250 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 97,275 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 97,275 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 96,750 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 96,675 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,925 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 11,50% | 1-11-1991 | 99,075 |
| » » » | 11,50% | 21-12-1991 | 99,125 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 99,950 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 97,900 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 98,525 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 98,200 |
| » » » | 12,50% | 17- 3-1992 | 99,575 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 97,325 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 98,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,400 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 99,425 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,350 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 97,050 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 97,850 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,350 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,300 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 96,825 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 98,250 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 98,250 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 98 — |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 99,400 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 99,300 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 99,175 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 98,450 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 98,425 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 98,525 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 98,425 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 98,325 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 98,275 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 98,225 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 98,075 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 98,150 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 98,025 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 97,850 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 98,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 97,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 97,750 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 97,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 95,500 |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 95,625 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 100,175 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 98,625 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 97,775 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 97,775 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 97,325 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 102,200 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 100,700 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 100,250 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 98,925 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 96,200 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 96,200 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 95,725 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 98,275 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,400 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 95,900 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 98,600 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 94,125 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 98,225 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 93,050 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 97,300 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 97,925 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 98,475 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 100,400 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 101,600 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 104,025 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 97,675 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA SIORACI

91M13031

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

*Facoltà di economia e commercio:*

diritto commerciale;

statistica.

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di architettura:*

composizione architettonica;

disegno e rilievo.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

archivistica speciale;

archeologia e storia dell'arte greca e romana;

filosofia morale.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

*Facoltà di medicina veterinaria:*

acquacoltura.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

*Facoltà di magistero:*

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DI LECCE

*Facoltà di ingegneria:*

fondamenti di informatica.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

*Facoltà di agraria:*

zootecnica speciale II.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

*Facoltà di farmacia:*

tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di ingegneria:*

fisica;

componenti e circuiti ottici.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

audiologia;

audiologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

laboratorio di fisica;

complementi di fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di magistero:*

psicologia dell'educazione;

teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo.

POLITECNICO DI TORINO

*Facoltà di architettura:*

pianificazione del territorio.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**91A1302**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 gennaio 1991, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo «Cooperativa sportiva salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Spirito in data 19 novembre 1986, repertorio 333507, reg. soc. 125/87, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro storico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 29 giugno 1979, repertorio 20937, reg. soc. 486/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 16 settembre 1986, repertorio 48335, reg. soc. 1414/86, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Punto vela sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Sisto in data 14 aprile 1983, repertorio 12858, reg. soc. 430/83, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Nastro verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amalfi (Salerno), costituita per rogito Pansa in data 13 aprile 1984, repertorio 5748, reg. soc. 696/84, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Nuova edilizia Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Spirito in data 30 aprile 1974, repertorio 208098, reg. soc. 5524/6601, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «S. Maria a Mare a responsabilità limitata», con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 11 marzo 1962, repertorio 1861, reg. soc. 3102/4116, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Virgo Fidelis - Società a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 10 ottobre 1977, repertorio 107498, reg. soc. 431/77, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Beni Alfredo a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 28 settembre 1977, repertorio 10880, reg. soc. 340, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Pablo Neruda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 2 aprile 1975, repertorio 46368, reg. soc. 1586, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Collina Verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 12 ottobre 1983, repertorio 36276, reg. soc. 3488, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista «La Fortezza cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Pastore in data 23 gennaio 1986, repertorio 2889, reg. soc. 4374, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Mondisi - Società a responsabilità limitata», con sede in Pietradefusi (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 28 febbraio 1975, repertorio 6501, reg. soc. 1115, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Pace e Bene», con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita per rogito Vetromile in data 14 agosto 1971, repertorio 8328, reg. soc. 159, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Nettuno» a responsabilità limitata, con sede in Ceppaloni (Benevento) costituita per rogito Barricelli in data 11 marzo 1987, repertorio 162759/23646, reg. soc. 3387, tribunale di Benevento;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edil Gotica a responsabilità limitata», con sede in Sant'Agata de' Goti (Benevento) costituita per rogito Milano in data 22 aprile 1987, repertorio 15203, reg. soc. 3446, tribunale di Benevento;

Società cooperativa mista «Radio Sannio informazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Telese (Benevento, costituita per rogito D'Anna in data 31 maggio 1983, repertorio 692, reg. soc. 2176, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pul.I.Camp - Pulizia impiantistica campana - Società coopertiva a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 17 luglio 1985, repertorio 11865, reg. soc. 6078/85, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ospedalieri casa n. 16 a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 20 marzo 1981, repertorio 2466, reg. soc. 1665/81, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Mirabella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 22 febbraio 1985, repertorio 30512, reg. soc. 2800, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Attiva» con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 3 marzo 1986, repertorio 115267, reg. soc. 2280, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Galapagos a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Prattico in data 13 maggio 1982, repertorio 674409, reg. soc. 3106, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Gardenia 1981 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Di Iorio in data 11 giugno 1981, repertorio 4262, reg. soc. 3303, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Daniela - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 24 aprile 1981, repertorio 1051, reg. soc. 2297, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Informazione libera - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 31 marzo 1977, repertorio 68923, reg. soc. 949/77, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Petruchka - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 4 novembre 1982, repertorio 25089, reg. soc. 4144, tribunale di Napoli;

società cooperativa di consumo «CO.PA.C. Parco dei ciliegi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 24 luglio 1985, repertorio 10067, reg. soc. 6053, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bellocchio & C. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Marra in data 4 giugno 1982, repertorio 7050, reg. soc. 2888, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bios 2000 - L'uomo e l'ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Viterbo, costituita per rogito Orzi in data 18 marzo 1987, repertorio 26607, reg. soc. 6540, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ani.S.Coop.» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 29 marzo 1978, repertorio 19112, reg. soc. 2944, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Flavia» a responsabilità limitata con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 28 giugno 1973, repertorio 20873, reg. soc. 2155, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Cooperativa di garanzia capranichese a responsabilità limitata» con sede in Viterbo, costituita per rogito Orzi in data 19 aprile 1984, repertorio 13412, reg. soc. 4871, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Amore e vita - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Viterbo, costituita per rogito Orzi in data 11 settembre 1985, repertorio 20444, reg. soc. 5705, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Edilprima» a responsabilità limitata con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 26 marzo 1969, repertorio 34748, reg. soc. 123/69, tribunale di Cassino;

società cooperativa mista «Mac-3 cultura e ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ferentino (Frosinone), costituita per rogito Floridi in data 21 luglio 1984, repertorio 3986, reg. soc. 4008, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «La Coturna - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Rieti, costituita per rogito Cicconetti in data 28 giugno 1977, repertorio 9153, reg. soc. 1207, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Panoramica» con sede in Poggio Mirteto (Rieti), costituita per rogito Bellucci in data 22 marzo 1966, repertorio 6289, reg. soc. 642, tribunale di Rieti.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Casa Roma Due a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 14 marzo 1980, repertorio 4628, reg. soc. 2443/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aldebaran a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 17 settembre 1948, repertorio 22353, reg. soc 2024, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus 4 a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito De Carli in data 2 ottobre 1973, repertorio 13800, reg. soc. 4995/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mizar a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 10 maggio 1976, repertorio 45053, reg. soc. 2203/76, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Acli - Comunali Quindici a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Cappello in data 26 ottobre 1970, repertorio 6447, reg. soc. 66/71, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gli Alisei a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Bianco in data 13 novembre 1982, repertorio 633, reg. soc. 7560/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oleander a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 4 ottobre 1963, repertorio 5887, reg. soc. 2955/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Narcisi 15/2000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Bartolini in data 29 luglio 1980, repertorio 1278, reg soc. 4185/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «I Basilischi a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 21 novembre 1963, repertorio 95637, reg soc. 3644/33, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Galeone II a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 12 marzo 1964, repertorio 30627, reg. soc. 1876/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera Mentana 24 a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Romano in data 23 gennaio 1986, repertorio 11456, reg. soc. 2850/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «C R I. - Cooperativa ristorazione interna a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Mazza in data 22 aprile 1985, repertorio 17307, reg soc. 5803/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Labirinto a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 17 febbraio 1977, repertorio 17305, reg. soc. 1913/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Enrico il Navigatore a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Morelli in data 3 maggio 1984, repertorio 55251, reg. soc. 4095/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Consorzio cooperativo edilizio - Nuova Roma 63 a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 23 dicembre 1963, repertorio 96384, reg. soc. 765/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Panarea a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 4 novembre 1983, repertorio 12366, reg. soc. 7247/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Taniga a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 novembre 1963, repertorio 29508, reg. soc. 3716/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vecchio Geranio a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Felicetti in data 29 dicembre 1964, repertorio 1552, reg. soc. 399, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatrale unione a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 5 settembre 1974, repertorio 39468, reg. soc. 4087/74, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Media 90 a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Necci in data 8 maggio 1984, repertorio 9832, reg. soc. 4381/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.FA.S.T. - Cooperativa facchinaggio servizi trasporti a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 15 dicembre 1979, repertorio 19039, reg soc 188/90, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Tirso a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 25 aprile 1985, repertorio 169175, reg. soc 5527/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Ad Maiora a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Scarfagna in data 5 giugno 1980, repertorio 3515, reg. soc. 3015/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Inesiaura a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 dicembre 1954, repertorio 21858, reg soc. 7, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fidelitas a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 21 maggio 1964, repertorio 115863, reg. soc 2556, tribunale di Roma;

**91A1299**

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il rag. Pietro Sanfelice, residente in via S. Salvatore, 8, Pontelambro (Como), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.I.E.F. La Valsassina, con sede in Lecco (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 marzo 1987, in sostituzione del dott. Ercole Maiocchi.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il sig. Giovanni Conti, nato a Latina il 30 marzo 1956, via Nino Bixio, 11, Latina, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tecnica restauri», con sede in Aprilia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 gennaio 1990, in sostituzione del dott. Giovanni Malinconico, dimissionario.

**91A1301**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.15215 XV J del 24 gennaio 1991 l'artificio pirotecnico denominato: «571 Piat Cinese» (d o Thunder Cracker) che il sig. Mastrominico Francesco per conto della società Magic Toys, con deposito in Inzago (Milano), intende importare dalla Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**91A1300**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 93ª Fieragricola, in Verona

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 93ª Fieragricola, che avrà luogo a Verona dal 10 marzo 1991 al 17 marzo 1991.

**91A1323**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo alla pubblicazione delle note alla legge 18 marzo 1988, n. 111, concernente: «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale».** (Pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 dell'11 aprile 1988).

Nella pubblicazione delle note alla legge citata in epigrafe, al primo alinea alla nota all'art 13, riportato alla pag 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «— L'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572 ed agli articoli 13 e 17 della legge qui pubblicata, è così formulato: . », si legga «— L'art 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art 2 della legge 9 luglio 1967, n 572, *dall'art. 14 del D L 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132* e dagli articoli 13 e 17 della legge qui pubblicato, è così formulato .».

Dopo la lettera *i)* riportata sempre fra le note all'art. 13, alla stessa pagina, medesima colonna della già citata *Gazzetta Ufficiale*, è aggiunta la seguente lettera. «*l) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza*».

**91A1303**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

- BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| | - annuale | **L. 315.000** |
| | - semestrale | **L. 170.000** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| | - annuale | **L. 56.000** |
| | - semestrale | **L. 40.000** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| | - annuale | **L. 175.000** |
| | - semestrale | **L. 95.000** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| | - annuale | **L. 56.000** |
| | - semestrale | **L. 40.000** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | - annuale | **L. 175.000** |
| | - semestrale | **L. 95.000** |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | - annuale | **L. 600.000** |
| | - semestrale | **L. 330.000** |
| **Tipo G** - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| | - annuale | **L. 800.000** |
| **Tipo H** - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| | - annuale | **L. 530.000** |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | **L. 1.200** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.200** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | **L. 2.400** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.300** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.300** |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 110.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.300** |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 70.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | **L. 7.000** |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | **L. 1.300.000** |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | **L. 1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | **L. 1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | **L. 4.000** |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 280.000** |
| Abbonamento semestrale | **L. 170.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.300** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189